SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

188ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 1973

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI,
indi del Vice Presidente VENANZI

INDICE

COMMISSIONE SENATORIALE D'INCHIESTA (Proposta)

Deferimento di documento a Commissione permanente in sede referente per l'istituzione di una Commissione senatoriale d'inchiesta . . . . . *Pag.* 9287

CONGEDI 9287

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 9287
Deferimento a Commissione permanente in sede referente 9287
Presentazione 9322
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 9287

Discussione:

« Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, numero 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici » **(885)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 9288
BERGAMASCO 9295
BRANCA 9322
* CIPOLLA 9306
DE SANCTIS 9316
FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 9313
FILETTI 9288
* MAJORANA 9302

INTERROGAZIONI

Annunzio 9326
Ritiro 9332

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

P O E R I O , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 4 ottobre.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Giuliano per giorni 17.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il triennio 1972-74 » (861-*B*) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Sistemazione dei valichi del confine orientale con la Jugoslavia » (1279);

« Rivalutazione degli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane della Eritrea, della Libia e della Somalia » (1280).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

ARNONE. — « Estensione del diritto a pensione a carico dello Stato e degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro a favore delle orfane nullatenenti » (1277);

TANGA. — « Norme in materia di carriera dei conservatori dei registri immobiliari » (1278).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

MAROTTA. — « Modifica al testo unico delle norme sulla circolazione stradale 15 giugno 1959, n. 393 » (1253), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di documento deferito a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente documento è stato deferito in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-

rale dello Stato e della pubblica amministrazione):

LANFRÈ ed altri. — « Istituzione di una Commissione senatoriale di inchiesta sulla gestione del Casinò municipale di Venezia » (*Doc.* XII, n. 3), previ pareri della 6ª e della 10ª Commissione.

Discussione del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici » (885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, numero 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo che il Presidente della 9ª Commissione permanente (Agricoltura) ha chiamato i senatori Benaglia, Cipolla, Dal Falco, Del Pace, De Marzi, Pistolese e Rossi Doria a far parte della Sottocommissione prevista dal quinto comma dell'articolo 43 del Regolamento, per sostenere la discussione del disegno di legge dinanzi all'Assemblea.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, chiedo vivissime scuse se la vocazione di ultimissimo tra gli avvocati di provincia, alla quale non ho volontà nè capacità di sottrarmi, mi induce immodestamente ad iniziare questo intervento con una locuzione prettamente curialesca: « ricordo a me stesso ». Ricordo a me stesso, invero, nella speranza — parola questa per sofferta esperienza equivalente spesso ad illusione — che l'autorevole Assemblea possa prenderne atto al fine delle sue ponderate determinazioni, che il 16 dicembre 1969, intervenendo a lungo ed analiticamente sui disegni di legge di iniziativa rispettivamente del senatore De Marzi ed altri e del senatore Cipolla ed altri, concernenti norme in tema di affitto dei fondi rustici, dopo alcuni richiami di diritto comparato e dopo l'esame dell'evoluzione della disciplina giuridica in materia nel nostro Paese, con particolare riferimento al tempo decorrente dal 1936, ebbi l'onore di sottolineare che la legge 14 giugno 1962, n. 567, aveva definitivamente introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto dell'equo canone enucleandolo in maniera sistematica e ponendolo sulla scia di molte legislazioni estere.

Particolarmente ponevo in luce che secondo la quasi generalità dei cultori del diritto e degli economisti detta legge tutelava congruamente e senza gravi difficoltà di interpretazione e di applicazione tre interessi (quello dell'imprenditore, quello del proprietario e quello generale della collettività) e veniva a realizzare correlativamente il duplice fine dell'armonizzazione sociale tra le due categorie (concedente ed affittuario) e dell'assicurazione dell'efficienza produttiva della terra.

Non vi era alcuna seria necessità di modificare una legge che attuava idoneamente una composizione giuridica del dualismo proprietà-impresa, promuovendo in termini di giustizia commutativa una proporzione tra diritti e doveri degli affittuari imprenditori agricoli da un lato e diritti e doveri dei proprietari locatori di terre dall'altro. Soltanto ragioni di carattere demagogico e la volontà di dare corso ad un primo esperimento di effettiva intesa conciliare, ad avviso della mia parte politica, ispiravano la radicale e drastica riforma tradotta nella legge 11 febbraio 1971, n. 11, che, ancorando la determinazione dell'equo canone dei fondi rustici solo a dati statistici rilevabili dalle risultanze catastali, non rappresentava un metodo più equilibrato e più obiettivo per la formazione delle tabelle, ma veniva a creare gravissime sperequazioni, a fomentare nuovi e rilevanti motivi di contrasto, turbando la serenità allora sussistente nella quasi totalità dei comuni nel campo delle affittanze, ad elargire ingiustificati e sproporzionati privilegi e agevolazioni a favore di determinate categorie di cittadini e in danno di altri cittadini (tra i quali modesti proprietari, pen-

sionati e piccoli risparmiatori), ad annullare il diritto di proprietà, a sconsigliare l'impiego di capitali nel settore agricolo, ad accrescere il fenomeno della fuga del denaro all'estero, a caducare l'istituto del contratto di affitto di fondo rustico ed, in ultima analisi, a frustrare il progresso civile ed economico del nostro paese.

In sede di esame dei due disegni di legge De Marzi e Cipolla non fu avvertita la necessità o quanto meno l'opportunità di assumere, seppure ripetutamente ne venne fatta formale richiesta dal mio Gruppo allora dimezzato in rapporto all'attuale, il parere della 1ª Commissione circa la denunziata insussistenza dei requisiti costituzionali nella nuova progettata disciplina dell'affitto dei fondi rustici. E i vizi di illegittimità costituzionale ampiamente si coglievano e si colgono tuttora nelle norme del testo legislativo divenuto legge n. 11 del 1971.

Chiese il mio Gruppo allora, nella seduta del 19 dicembre 1969, in sede di dichiarazione di voto, appellandosi invano all'elevato senso di responsabilità dell'Assemblea, di restituire alle Commissioni riunite giustizia ed agricoltura il disegno di legge per un riesame più approfondito e completo in considerazione delle palesi illegittimità di ordine costituzionale in esso contenute; e allorquando il disegno di legge venne restituito dalla Camera dei deputati al Senato nella seduta del 3 febbraio 1971, prima della definitiva approvazione, nel sottolineare che il Governo non era stato in grado e comunque pilatescamente non aveva voluto assumere precise responsabilità, reiterò il suo netto dissenso denunziando che la legge era improntata ad aspetti palesemente anticostituzionali, demagogici e classisti e che essa di fatto distruggeva il contratto di affitto dei fondi rustici.

Le nostre raccomandazioni e sollecitazioni rimasero allo stato di *flatus vocis* e oggi con vera amarezza dovuta a senso di responsabilità — per ragioni di prestigio politico dovremmo invece manifestare profonda soddisfazione — siamo costretti ad esaminare il nuovo disegno di legge n. 885, presentato dal Governo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati ed ampiamente modificato dalla Commissione agricoltura del Senato, che faticosamente tende ad emendare alcuni macroscopici errori allora commessi e precisamente quelli puntualmente riscontrati e riconosciuti dalla sentenza n. 155 del 14 luglio 1972 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 3 e 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

È bene a questo punto soffermare la nostra attenzione, prima che sui riconosciuti vizi di legittimità, sul punto della predetta sentenza che ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità dell'articolo 3, secondo comma, della legge n. 11 del 1971, nella parte in cui dispone che nella determinazione della tabella per i canoni di equo fitto sono presi a base i redditi dominicali.

Si asserisce da più parti che, così pronunciandosi, il supremo consesso costituzionale abbia accettato il sistema di ancorare in qualsiasi tempo la determinazione del canone di affitto al reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

Se si legge invece attentamente la sentenza, emerge da essa chiaramente che la Corte ha voluto soltanto statuire che nella determinazione della tabella è legittimo prendere a base il reddito dominicale.

A tale conclusione i giudici costituzionali sono pervenuti dopo aver rilevato, al fine di salvare il sistema dalla censura di irrazionalità, la necessità di prevedere legislativamente accorgimenti tali da rendere meno distanti dalla realtà attuale i dati catastali che si riferiscono al lontano anno dell'ultima revisione e sottolineando testualmente che « il discorso sull'utilizzazione in astratto dei dati catastali . . . può concludersi in senso positivo, stante che non mancano nella legge procedimenti che tendono ad aggiornare dati e valori e, se non pervengono a risultati accettabili, non è detto che con opportune modifiche non possano conseguire l'effetto ».

Conseguentemente, l'ancoraggio al reddito dominicale del 1939 in tanto può essere utilizzabile in quanto non siano esclusi aggiornamenti in dati ed in valori, non si pervenga

a risultati inaccettabili e non siano denegate eventuali modifiche opportune.

Ora, a prescindere dalle molteplici ragioni che sconsigliano l'assunzione a parametro di un reddito imponibile catastale del 1939 divenuto anacronistico ed arbitrario in dipendenza dei rivolgimenti politici, sociali ed economici dell'ultimo trentennio e della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, sta di fatto che, nell'immediata vigilia dell'entrata in vigore del decreto delegato per la revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e dei decreti delegati concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, non ha senso pratico, giuridico ed economico e ben può ritenersi viziato di illegittimità costituzionale il richiamo ad un dato catastale (reddito dominicale) che, per il combinato disposto di norme previste negli schemi di detti decreti (che con quasi certezza diventeranno legge), con decorrenza dal 1° gennaio 1974 sarà aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti almeno ogni biennio con decreto del Ministro delle finanze, anche per singoli comuni o sezioni censuarie e per singole qualità e classi, su conforme parere della Commissione censuaria centrale, tenute anche presenti le eventuali segnalazioni dei comuni interessati.

Quali saranno gli effetti di tali aggiornamenti nell'economia del contratto di affitto e nelle legittime aspettative delle parti corrispettive non è dato conoscere, ma è facile prevedere che essi incideranno negativamente a danno di uno solo dei contraenti e cioè del locatore, potendo vanificare o rendere risibile il cosiddetto canone locatizio.

Tale evenienza, che concretizzerebbe un ulteriore vizio di illegittimità costituzionale, è certamente da scongiurare, onde ragioni di prudenza consiglierebbero quanto meno di restituire alla Commissione agricoltura il disegno di legge, in attesa di conoscere l'effettivo testo dei decreti delegati dianzi richiamati, per adottare le conseguenti congrue determinazioni, al fine di mantenere o meno l'ancoraggio del canone locatizio al reddito dominicale e in ogni caso allo scopo di sostituire alle norme dichiarate illegittime norme certamente legittime.

Al riguardo è da precisare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 155 del 1972, ha dichiarato illegittime alcune delle norme più qualificanti della legge 11 febbraio 1971, n. 11. Esistono in detta legge molte altre disposizioni manifestamente illegittime, ma di esse riteniamo opportuno non occuparci, intendendo soffermarci soltanto sulla ristretta materia formante oggetto del disegno di legge in esame.

Siamo di avviso che non risponde a sani criteri giuridici, economici e sociali ancorare il canone di affitto a dati catastali e tale nostra convinzione è avvalorata dal fatto che nei nove paesi della CEE uno solo, il Belgio, ha legato il canone locativo al reddito catastale, ma con riferimento al reddito del 1955 e con la disposizione che i coefficienti moltiplicatori possono essere variati liberamente da apposite commissioni, senza limiti imposti dalla legge.

Quando invece, come nella legge n. 11 del 1971, il canone viene ristretto entro coefficienti di moltiplicazione assai esigui, con effetti negativamente abnormi per una sola parte contraente, senza alcun riferimento a qualsiasi forma di aggiornamento monetario ed al prezzo dei prodotti agricoli pur in presenza di contratti di lunga durata e con l'omissione di qualsiasi differenza di trattamento tra l'affitto a coltivatore diretto e l'affitto capitalistico, sussistono evidenti vizi di illegittimità costituzionale.

La nostra Corte costituzionale esattamente ha riscontrato in alcune disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 della legge n. 11 del 1971 la violazione di precetti contenuti nella Carta fondamentale e precisamente del principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e della garanzia del diritto di proprietà.

L'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge è sancita dall'articolo 3 della Costituzione. Tale principio però, ai sensi della Costituzione stessa, non può trovare applicazioni di carattere meccanico ed a volte può anche essere attenuato nei suoi effetti pratici. Esso, in tema di affitto di fondo rustico, può non operare in senso assoluto ed astratto e non è di ostacolo ad una differenza di

trattamento tra l'affitto a coltivatore diretto e l'affitto a conduttore non coltivatore.

Su tal punto la sentenza costituzionale del 14 luglio 1972 ci sembra che possa pienamente condividersi, perchè nell'affitto a coltivatore diretto assume particolare rilievo la prestazione di lavoro dell'affittuario, il quale, ai sensi ed agli effetti degli articoli 4, 35 e seguenti della Costituzione, ha diritto ad avere garantita una giusta retribuzione della propria attività. Peraltro la differenza di trattamento tra l'affitto a coltivatore diretto e l'affitto capitalistico da vecchia data trova una base nell'ordinamento italiano e nello stesso codice civile vigente, onde nulla vi è da eccepire se in tema di determinazione di canone di affitto i due rapporti siano disciplinati in maniera difforme. E pertanto bene ha fatto la Corte costituzionale a dichiarare illegittimi gli articoli 3 e 4, primo comma, della citata legge del 1971 nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il fondo con lavoro proprio e dei propri familiari e non escludono gli affittuari imprenditori.

Con il disegno di legge in esame, nel testo trasmesso dalla Commissione agricoltura, si vuole eliminare il riscontrato vizio di illegittimità in forma assai semplicistica prevedendo un coefficiente di maggiorazione da un minimo di cinque a un massimo di dieci punti. La soluzione evidentemente non soddisfa e non elimina il timore di una reiterata dichiarazione di illegittimità perchè, come dimostreremo in prosieguo, la prevista maggiorazione, limitata entro livelli assai modesti e su un parametro già determinato per l'affitto a coltivatore diretto in misura assai esigua, continua a costituire non solo violazione dell'articolo 3, comma primo, della Costituzione che, come è precisato nella richiamata sentenza n. 155, « nel sancire, tra i principi fondamentali, l'eguaglianza tra i cittadini, postula che a situazioni differenziate tra loro non possa praticarsi identico trattamento », ma può costituire in determinati e numerosi casi attentato al principio della libertà dell'iniziativa economica privata (articolo 41 della Costituzione) e della tutela del diritto di proprietà (articolo 42 della Costituzione stessa).

Ammesso per un momento che si ritenga di prestare adesione all'insegnamento della Corte costituzionale per cui la determinazione del canone tra il proprietario concedente e l'affittuario imprenditore legittimamente potrebbe non lasciarsi affidata alle sole regole dell'economia di mercato, è da osservare che la semplice previsione di una maggiorazione entro limiti molto esigui non soddisfa i suggerimenti del supremo consesso costituzionale. Allorquando — così testualmente osserva la Corte — « trattasi di due forme di attività economica, più o meno equivalenti sul piano della tutela costituzionale (perchè entrambe fruenti di garanzie generiche), quali appunto l'esercizio dei diritti dominicali sulla terra e la gestione dell'impresa che provvede col lavoro altrui alla coltura di essa, il pubblico interesse volto ad assicurare risultati vantaggiosi alla comunità, quali il razionale sfruttamento del suolo, l'abbondanza della produzione, il contenimento del prezzo dei prodotti eccetera, deve utilizzare, perchè il canone d'affitto sia equo, altre forme di intervento che trovino la loro estrinsecazione in un'analisi più approfondita dei dati economici del fenomeno produttivo e non possano limitarsi alla semplice massiccia compressione del beneficio fondiario come mezzo per devolvere l'ampio margine di differenza all'impresa, a copertura delle spese di produzione e alla formazione del profitto ».

L'espediente del coefficiente di maggiorazione variante da un minimo di cinque ad un massimo di dieci punti, demandando genericamente alla commissione tecnica centrale la fissazione dei criteri applicativi della forcella, non elimina certamente il vizio di illegittimità costituzionale perchè trascura di considerare e prescrivere che ai fini dell'equo canone d'affitto debbono tenersi in peculiare rilievo i dati economici del fenomeno produttivo che certamente in casi molteplici suggeriranno la determinazione del *quantum* in misura di gran lunga maggiore a quella risultante dall'applicazione del sistema voluto dal comma quarto dell'articolo 3 del di-

segno di legge nel testo licenziato dalla Commissione agricoltura.

Ma la Corte costituzionale ha fondatamente riscontrato i motivi più rilevanti di illegittimità nell'articolo 3, secondo e sesto comma, della legge n. 11 del 1971 nella parte in cui fissa tra 12 e 45, e con riferimento a un caso particolare in 36, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone e nell'articolo 1 della stessa legge nella parte in cui non prevede alcuna forma di periodica rivalutazione del canone in danaro.

La mia parte politica ha sempre sostenuto e continua a sostenere che l'affitto è un contratto di natura obbligatoria, un contratto sinallagmatico, nel quale devono trovare congrua tutela le reciproche aspettative delle due parti contraenti. Sicchè, per il raggiungimento dell'equità nella sua regolamentazione deve farsi ricorso a criteri che possono far realizzare l'equità stessa e non ad espedienti che servano a creare smisurati privilegi per una parte e punitivo danno per l'altra parte.

Il canone di imperio, ancorato all'unico elemento costituito dal reddito dominicale e ridotto ad ammontare risibile e a volte insussistente, non può che costituire violazione dei precetti costituzionali previsti dagli articoli 41, 42, 44 e 47 della nostra Carta fondamentale. La Corte costituzionale è stata dello stesso avviso per tutti i motivi che ampiamente si leggono nella decisione numero 155 del 1972 e che sinteticamente si concretizzano nell'assoluta inadeguatezza dei coefficienti stabiliti dalla legge, inadeguatezza risultante preminentemente dal confronto con l'entità della svalutazione monetaria che rispetto al 1939 ha superato la quota 100 e con le afferenze tributarie costituite dall'imposta sui terreni e relative sovrimposte, dall'imposta complementare e dall'imposta di famiglia, che assorbono una larga fascia dei canoni e arrivano in casi non rari a coprire perfino l'intero beneficio fondiario. Sicchè in raffronto ai dati catastali del 1939 un calcolo semplice e quasi matematico avrebbe dovuto portare già nel 1971 il parametro dei coefficienti tra un minimo di 38 volte ed un massimo di 100 volte, cioè nella forcella, quasi uguale nel minimo ed identica nel massimo, proposta da 55 senatori democristiani (tra i quali l'attuale Presidente della Repubblica e due ministri del Governo in carica) con il disegno di legge n. 1740, presentato il 28 maggio 1971 al fine di evitare la compressione indiscriminata, irrazionale e sperequata del beneficio fondiario.

Poichè la legge del 1971 fissa i coefficienti per la determinazione del preteso equo canone in misura assai lontana dalle cifre suddette, cioè entro un parametro variante da 12 a 45 volte, è di tutta evidenza che la disciplina stabilita dalla legge stessa non regge non soltanto sul piano economico, ma anche su quello giuridico-costituzionale, in quanto da essa derivano la denegazione di ogni valore rappresentativo del reddito che la terra deve fornire al proprietario e perfino l'annullamento del diritto di proprietà in aperta violazione dei precetti dettati dagli articoli 42 e 44 della Costituzione. Per porre rimedio quindi alle illegittimità riscontrate dalla Corte necessita elevare notevolmente i coefficienti nel minimo e nel massimo e ragguagliarli con le frequenti variazioni che la legge economica impone al prezzo dei prodotti e con le mutazioni del potere di acquisto della lira. A ciò non provvede certamente in maniera idonea il disegno di legge in esame, che, ancora una volta ispirato a principi classisti e a fini prettamente demagogici, persiste negli originari vizi di illegittimità.

Puntualizzato che non merita alcuna particolare confutazione l'abnorme disposizione approvata dalla Camera dei deputati, che stranamente demanda alle regioni la determinazione dei coefficienti moltiplicatori, è da rilevare che il nuovo testo trasmesso dalla Commissione agricoltura, che determina il coefficiente di moltiplicazione tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, è un tentativo malaccorto di barare in ordine al rispetto dei precetti costituzionali e di colmare con artifici e raggiri le gravi lacune create dalla sentenza costituzionale del 14 luglio 1972. Trattasi di aumento illusorio e irrisorio che di fatto perpetua gli stessi macroscopici errori volontariamente trasfu-

si nella legge del 1971. Se per esempio si fa riferimento ad alcune colture tipiche siciliane (aranceti, mandarineti, limoneti), si perviene all'assurdo per il quale il canone, che in base alla norma dichiarata incostituzionale oscillava per alcuni agrumeti da lire 12.600 a lire 47.250 ad ettaro, con il nuovo disegno di legge dovrebbe determinarsi tra le lire 25.200 e le lire 57.550, con vera e propria irrisione nei confronti di chi, per l'acquisto di un agrumeto, ha investito somme che non raramente raggiungono la cifra di 30 milioni per ettaro.

È irrilevante prevedere all'articolo 1 del disegno di legge che ogni quattro anni si potrà determinare un coefficiente di adeguamento del canone in aumento o in diminuzione, in relazione agli indici medi di variazione nel quadriennio dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli, calcolato dall'Istituto centrale di statistica su base regionale ed in relazione all'andamento dei costi di produzione, compreso il lavoro.

A prescindere che l'eventuale coefficiente di adeguamento può essere adottato solo dopo il decorso di un termine assai lungo (un quadriennio) mentre in dipendenza del fenomeno della svalutazione monetaria, che corre celermente, anzi vertiginosamente, e delle variazioni che entro brevi periodi di tempo si verificano in materia di prezzi dei prodotti agricoli, è auspicabile la prescrizione dell'adeguamento se non annualmente, quanto meno ogni due anni, è da rilevare che non ha senso prevedere un unico, costante coefficiente di adeguamento del canone in raffronto ai prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli, allorquando è risaputo che ciascuno di detti prodotti può subire variazioni in eccesso o in difetto, in misura diversa dai prezzi praticati per altri prodotti. Sicchè è bene stabilire l'adozione di eventuali coefficienti di adeguamento, in relazione ai prezzi del prodotto ricavabile dal prevalente patrimonio arboreo del fondo affittato.

Tale norma di adeguamento che per le predette ragioni può dare luogo a gravi disparità di trattamento e ad inammissibili locupletazioni, non elimina il vizio di illegittimità del sistema di determinazione del canone, perchè il coefficiente adeguativo agisce sempre su canone che nella sua formazione iniziale rimane nell'ambito dell'inadeguatezza e della irrisorietà.

Parimenti è pure irrilevante prevedere l'applicazione di coefficienti aggiuntivi fino ad otto punti per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione e fino a sette punti per i fondi dotati di efficienti investimenti fissi, perchè l'ammontare del canone verrà sempre a risultare assolutamente inadeguato ed irrisorio in considerazione del moltiplicatore base compreso tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte.

Difetta, poi, di chiarezza la norma che, per le zone e per i casi in cui il canone risulti gravemente sperequato rispetto al livello medio dei canoni stabiliti per la provincia in base ai criteri del disegno di legge, faculta la commissione tecnica centrale, esclusivamente su segnalazione delle commissioni tecniche provinciali, ad impartire istruzioni agli uffici tecnici erariali per procedere alla revisione di ufficio dei dati catastali oppure ad adottare coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli del disegno di legge stesso: e ciò perchè in concreto è quasi utopistico pensare che, in tempi di lassismo e di demagogia, possa trovarsi una commissione disposta ad avvalersi di tali poteri.

Non trova altresì seria giustificazione la norma per la quale nell'affitto a coltivatore diretto in niun caso il canone possa superare l'ottanta per cento di quello risultante dalla tabella determinata in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1962 n. 567, allorquando si consideri che il continuo aumento del costo della vita non legittima alcuna riduzione per canoni generalmente stabiliti dalle precedenti tabelle in misura esigua.

È infine assai strano che alla legge si voglia dare effetto retroattivo, con decorrenza cioè dall'inizio dell'annata agraria 1971-72, ed è norma dettata da criteri di liquidazione di fine stagione quella stranissima che con procedimento globale e meccanico stabilisce nella misura fissa di 40 volte il reddito dominicale per gli affittuari coltivatori diretti e di 45 volte per gli affittuari non coltivatori il conguaglio dei canoni per l'annata agraria 1970-71. Il vizio di illegittimità costitu-

zionale *in subiecta materia* è talmente macroscopico da non consentire alcun commento, tranne l'osservazione che è costituzionalmente inammissibile non ancorare il canone locatizio a un dato variabile da adattarsi alla molteplicità dei casi cui deve aderire e prescindere per la sua determinazione da qualsiasi altro elemento al di fuori del moltiplicatore fisso del reddito catastale.

A questo punto, senza esaminare le altre disposizioni del disegno di legge, per altro ampiamente confutate nella pregevole relazione di minoranza del senatore Pistolese, e senza indugiare ad illustrare l'esigenza di una radicale e definitiva modifica e ristrutturazione dell'intera disciplina dei contratti di affitto dei fondi rustici e dei contratti agrari in genere e, preminentemente, la necessità di abrogare *in toto* la legge 11 febbraio 1971, n. 11, viziata di illegittimità costituzionale in tutt'altre molteplici norme, oltre quelle formanti oggetto del disegno di legge in discussione, veniamo rapidamente alle conclusioni di natura politica.

I democristiani, nell'immediatezza delle elezioni del 1971 e del 1972, recitarono il *mea culpa* in ordine alle iniquità di cui è pervasa la predetta legge del 1971 e promisero radicali modifiche e innovazioni. I liberali, fino a quando non riapparvero fugacemente nell'arco governativo, continuarono a lanciare strali contro la stessa legge.

I repubblicani, così come si legge su « La Voce Repubblicana » del 29 luglio 1972, non furono colti di sorpresa dalla sentenza numero 155 della Corte costituzionale; ricordarono di non aver votato la legge del 1971, di averne criticato a suo tempo l'impostazione e la normativa e di aver sostenuto, nel corso della campagna elettorale del 1972, la necessità della revisione urgente dell'intera disciplina dell'affitto dei fondi rustici che, nell'edizione De Marzi - Cipolla, rilevava l'evidente incostituzionalità delle sue disposizioni più qualificanti e aveva carattere demagogico, perchè colpiva alcune categorie senza collocare le innovazioni in un quadro istituzionale preciso e senza giovare in concreto ai piccoli contadini; ammonirono infine che dalla dichiarata incostituzionalità di alcune parti essenziali della legge del 1971 era da trarre l'insegnamento che « le grandi riforme, come le piccole, per reggere e durare, devono essere fatte con serietà, con la meditata e piena consapevolezza di tutte le conseguenze ed implicazioni d'ordine politico, sociale, economico e, perchè no, d'ordine costituzionale ».

I socialdemocratici, così come ebbe ad esprimersi l'onorevole Pietro Longo su « Umanità » del 14 ottobre 1972, osservarono che « una legislazione affrettata e demagogica, quale quella che in modo conciliare per colpa di vasti settori della Democrazia cristiana, del Partito socialista italiano e del Partito comunista venne varata nel campo dei fondi rustici, è gravemente dannosa e rimane inconcludente sul piano dell'attuazione perchè lesiva di diritti protetti costituzionalmente ».

Solo i comunisti e i socialisti si ribellarono alla decisione della Corte costituzionale e assunsero l'impegno di difendere fermamente la legge del 1971 conclamando che non si sarebbe tornati indietro.

L'assunzione delle citate posizioni politiche dovrebbe portare oggi il Parlamento alla radicale modificazione del sistema di determinazione *ex lege* dei canoni dei fondi rustici, ma il disegno legislativo al nostro esame ci dice che non è così. Ancora una volta determinate forze politiche alle promesse elettorali oppongono atteggiamenti contrastanti, cedendo alle imposizioni social-comuniste e recependo princìpi e decisioni che tendono a fomentare la cosiddetta lotta di classe, che turbano la pace nelle campagne, che divergono profondamente dalle direttive comunitarie, che al regolamento armonico dei rapporti tra le parti interessate preferiscono operazioni di drastica rottura. Ancora una volta, così come è avvenuto alla Camera dei deputati, assisteremo ad intese di natura conciliare, saranno adottate decisioni approvate per difetto di coraggio o per disciplina di partito dagli stessi colleghi che in vari tempi e fuori di questa Aula le hanno aspramente criticate e disattese.

La permanenza di una formula politica, del cosiddetto centro-sinistra, impone eclatanti cedimenti alle tesi di uno dei soci della coalizione, e cioè del Partito socialista, che

è trainato dal Partito comunista. Per effetto di tali cedimenti non si perverrà al preteso miglioramento della disciplina delle affittanze agrarie; per converso si vareranno nuove norme caotiche, macchinose e leonine (improntate ad aspetti anticostituzionali, demagogici e classisti); si attenterà ulteriormente al principio della garanzia del diritto di proprietà; si ostacolerà la formazione di imprese efficienti; si continuerà ad operare in contrasto con le direttive comunitarie; si scoraggerà maggiormente l'afflusso del risparmio all'acquisto della proprietà terriera; non si stipuleranno più nuovi contratti di affitto di fondi rustici, così come è avvenuto da alcuni anni; sarà accresciuta la diffusione del sentimento di disaffezione alla terra; saranno abbandonate le campagne; saranno maggiormente danneggiati i piccoli risparmiatori ed i pensionati, che nessun reddito trarranno dai loro appezzamenti di terreno e di fatto ne perderanno la proprietà; saranno agevolati i ricatti di affittuari che per il rilascio delle terre pretenderanno, così come hanno preteso dal 1971, la cessione senza corrispettivo di metà del terreno affittato o un compenso dieci o venti volte superiore al totale importo dei canoni pagati durante il corso del contratto di affitto.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Lei ci sta spaventando troppo!

F I L E T T I . È la verità! A tutto ciò malauguratamente, con pessimistica ma realistica previsione, si giungerà: e ciò perchè la proprietà, in quest'anno 1973, deve essere considerata un furto, anche se essa è stata acquisita in dipendenza di sofferenze e sacrifici patiti durante una vita intera, anche se costituisce il reimpiego di risparmi assai sudati e di indennità conseguite alla fine di lunghissimi anni di lavoro. E poichè la proprietà è un furto, ben può essere disciplinato il contratto di affitto in modo da legalizzare il furto della proprietà. L'affitto di fondo rustico è trasformato in un contratto sinallagmatico apparentemente obbligatorio ma di fatto produttivo di effetti reali, convenuto tra ladri, e cioè tra chi è ritenuto proprietario del fondo a titolo di furto e chi si prefigge di appropriarsi del fondo stesso furtivamente, con il raggiro e con l'artificio, approfittando di norme d'imperio palesemente iugulatorie. È questa una iperbole? Non ci sembra: purtroppo è realtà amara, molto amara! (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la materia oggi all'esame del Senato è una vecchia nostra conoscenza poichè sono passati ormai quasi quattro anni da quando si è dibattuto in quest'Aula il testo destinato a divenire poi la legge 11 febbraio 1971, numero 11, che si tratta ora di modificare. Ma prima di occuparci di tale legge e delle sue modifiche ci si deve chiedere se il momento scelto per la discussione sia veramente il più opportuno.

Siamo alla vigilia di un importante convegno della Democrazia cristiana, del partito di maggioranza relativa, che ha per oggetto tutta la materia agricola, compresi i rapporti contrattuali. Il convegno è infatti previsto per il 12 e il 13 ottobre, fra tre giorni soltanto, e certamente vorrà e potrà dare il suo contributo anche alla soluzione dei problemi che ci riguardano. Inoltre e soprattutto siamo all'antivigilia dell'esame e dell'approvazione nel nostro paese di quelle direttive comunitarie in materia agricola che portano la data del 17 aprile 1973 e che sono attualmente dinanzi alla competente Commissione della Camera dei deputati, la quale ne ha già iniziato l'esame.

Anche per questo sarebbe stato utile conoscere in precedenza la sorte riservata in Italia alle direttive comunitarie, perchè è chiaro che anche esse potranno e dovranno avere influenza sulle nostre decisioni. Si sarebbe potuto in tal modo dare una disciplina organica e definitiva a tutta la materia e non provvedere con norme settoriali e corporative come sta per avvenire. Vero è che il testo che andremo ad approvare dovrà

con tutta verosimiglianza ritornare all'altro ramo del Parlamento e che difficilmente la Camera potrà vararlo prima della metà di novembre; ma, visto che la legge sta per così dire all'ordine del giorno da tre anni, che è stata lungamente dibattuta e ripetutamente palleggiata fra le Commissioni e le aule del Senato e della Camera, un paio di mesi di maggiore attesa non sarebbero stati un grave inconveniente e si sarebbe forse risparmiato un ulteriore ritorno della legge a noi, se la Camera, anche alla luce di quelle direttive, dovesse ritenere necessaria qualche ulteriore modifica.

Il disegno di legge che abbiamo dinanzi è il frutto di due successivi rappezzi; un grosso rappezzo alla legge del 1971 a seguito della nota pronuncia della Corte costituzionale, un altro rappezzo operato nella nostra 9ª Commissione in ordine alle modifiche che la Camera aveva introdotto nel testo originario soprattutto col noto emendamento Fracanzani. Ne consegue che dei rappezzi il disegno di legge ha i pregi e i difetti; i pregi per avere in qualche modo riparato agli strappi maggiori e reso l'abito più decente, i difetti per non essere riuscito a dare vita ad un abito nuovo, per non aver saputo infondere al provvedimento quell'equilibrio armonico che nasce soltanto da una visione obiettiva e globale della materia che si vuole regolare e del modo in cui la si vuole regolare.

La Corte costituzionale ha dunque preso in esame la legge, o meglio una parte di essa poichè l'esame di altre parti è ancora *sub iudice*, e ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di varie norme come noi avevamo a suo tempo previsto e detto, anche in dichiarazione di voto in quest'Aula, e come era anche troppo facile prevedere.

Si è reso così necessario il riesame della legge. Ma si avrebbe grande torto se si credesse che tale riesame è stato reso necessario solo dall'intervento della Corte, nella quale alcune parti sembrano ravvisare una specie di guastafeste intento a tarpare le ali alle più geniali iniziative legislative del Parlamento.

Invero le incongruenze e le ingiustizie della legge erano già apparse chiare anche ad altri, anche ai partiti di maggioranza. Si legge per esempio nel programma elettorale della Democrazia cristiana, pubblicato nel « Popolo» del 31 marzo 1972: « Un'attenzione particolare dedicheremo naturalmente ai temi della mezzadria e dell'affitto dei fondi rustici. Basterà qui ricordare che la Democrazia cristiana ha già posto all'esame la necessità di collegare le proposte di riforma dei patti agrari e quelle riguardanti il passaggio non indiscriminato dalla mezzadria e dalle colonìe all'affitto con una revisione dell'attuale legge sui fitti, con riferimento ai canoni, per renderla più rispondente alle diverse situazioni aziendali e a criteri obiettivi di giustizia ».

E il Partito repubblicano: « In merito ai problemi dell'agricoltura il Partito repubblicano intende portare avanti un'azione che abbia come obiettivo una riforma profonda delle strutture agrarie italiane, secondo le indicazioni della politica agricola comunitaria. È in riferimento a questo obiettivo di fondo che devono essere esaminati e risolti i problemi dell'utilizzazione delle risorse comunitarie, della cooperazione e degli stessi contratti agrari che devono in tal modo essere sottratti all'ottusa logica della lotta di classe ».

Come si vede, anche a giudizio dei repubblicani non sarebbe stato fuori luogo attendere l'approvazione delle direttive comunitarie, che, del resto, fin da ora ben conosciamo.

Fuori della maggioranza, anche da parte comunista, erano state prospettate modifiche alla legge e poi assunte iniziative legislative a favore dei piccoli proprietari che venivano sì privati della proprietà della terra, ma altrimenti ricompensati, in quanto si riconosceva implicitamente che la legge li poneva nell'impossibilità di vivere. Lo ricordiamo solo per riaffermare le caratteristiche spogliatrici della legge stessa.

Si deve dunque ritenere che i partiti della maggioranza, indipendentemente dall'obbligo di rispettare una sentenza, si sarebbero fatti essi stessi promotori di una revisione della legge, almeno se volevano rimanere fedeli alle promesse fatte agli elettori.

Ma il 27 luglio 1972, a poco più di due mesi di distanza dalle elezioni politiche, la Corte interveniva con la sua sentenza prevenendo le altre iniziative e offrendo d'altra parte il modo a chi la legge intendeva modificare di far valere le sue buone intenzioni. Così il governo Andreotti si faceva promotore e presentatore di un testo che in parte è ancora quello al nostro esame. Quel testo aveva avuto anche la nostra approvazione ed era stato sostenuto lealmente alla Camera, com'era doveroso e naturale, dai deputati liberali, anche se dal nostro punto di vista peccava e non poco; ma su questo ritornerò più avanti.

Vi è tuttavia un'altra osservazione preliminare da fare. Nella relazione del senatore Benaglia, pregevole e che merita in molte parti, soprattutto nella prima parte, nella sua impostazione di fondo, pieno consenso, si legge in qualche punto che la Commissione si è riservata il riesame di alcuni problemi in Aula. Sicchè sorge il dubbio che il testo che abbiamo dinanzi non rappresenti integralmente il pensiero della Commissione, che l'Assemblea ovviamente può modificare, ma che dovrebbe essere a questo stadio definitivo, senza di che la discussione, o almeno la discussione generale, diventa veramente difficile.

Venendo ora all'esame della legge si può anzitutto rilevare che la Corte, da un punto di vista soggettivo, nel considerare i beneficiari della legge stessa ha ristabilito una netta distinzione tra coltivatori diretti ed agricoltori non coltivatori diretti e cioè imprenditori agricoli; una distinzione obiettiva, che non riguarda le benemerenze delle due categorie, ugualmente meritevoli e degne di considerazione da parte del legislatore. È un nostro emendamento dell'altra volta che non aveva avuto fortuna.

In realtà salta agli occhi che lo stesso trattamento usato a chi, in qualche regione della penisola, coltiva con il suo lavoro manuale tre ettari di terra ingrata non poteva convenire a chi, soprattutto con il lavoro di terzi, conduce 200 o 300 ettari di terra fertile nella pianura padana, con propri macchinari, scorte, bestiame e capitali di gestione superiori a volte nel loro insieme al valore dei terreni.

La Corte ha dato una corretta impostazione dottrinale a tale differenziazione richiamando il principio costituzionale che assicura al lavoratore il diritto di percepire una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, riservando all'affittuario conduttore, esigua minoranza del resto, la sola tutela riferentesi alla libera iniziativa privata nell'economia.

Altri criteri, dice la Corte, devono osservarsi in questo caso, diversi da quelli contemplati dalla legge in esame: non più la tutela specifica, ma la tutela generica. Secondo la Corte occorrono, perchè il canone di affitto sia equo, altre forme di intervento che trovino la loro estrinsecazione in una analisi più approfondita dei dati economici del fenomeno produttivo e non possano limitarsi alla semplice e massiccia compressione del beneficio fondiario come mezzo per devolvere l'ampio margine di differenza all'impresa a copertura delle spese di produzione e alla formazione del profitto. Si può subito pensare, come criterio alternativo, ad una percentuale sull'ammontare della produzione lorda vendibile fondo per fondo.

Ora ci si deve chiedere se la soluzione prevista nel disegno di legge per gli affittuari conduttori risponda o meno al dettato della Corte. Noi non lo crediamo. Invero il testo, si legge nella relazione, conserva un eguale metodo nella definizione del canone ed introduce il correttivo dell'adozione di un coefficiente di maggiorazione che va da un minimo di 5 ad un massimo di 10 punti, sulla base dei criteri che saranno stabiliti dalla commissione tecnica centrale. Ma poche righe più avanti la stessa relazione prosegue affermando che anche questi imprenditori, e cioè gli affittuari conduttori, hanno diritto ad un'equa regolazione dei livelli dei canoni, sia pure non in base agli stessi criteri adottati per gli affittuari coltivatori.

Ora precisamente sembra a noi che la maggiorazione introdotta rappresenti sì una lieve distinzione nella misura, una lieve distinzione di ordine quantitativo, ma non alteri per nulla il criterio informatore. Altra cosa,

dunque, rispetto a quello che voleva la motivazione della sentenza. Tant'è vero che subito dopo appare nella relazione quella che probabilmente è la ragione vera e cioè che l'esclusione degli affittuari conduttori dalla disciplina della presente legge porterebbe alla formazione di un doppio mercato della terra ed indurrebbe i proprietari a non concedere più in affitto le loro terre ai coltivatori diretti; il che può anche essere esatto, ma solo in linea teorica. Infatti, considerata l'estensione data in Italia da successive leggi alla definizione del coltivatore diretto, nonchè la varietà delle definizioni stesse che differiscono da una legge all'altra, non sono certo molti i terreni agricoli indifferentemente disponibili per l'una o per l'altra categoria.

Comunque ciò non toglie che la soluzione adottata sia in contrasto, a nostro avviso, con la decisione della Corte, che chiaramente parlava per gli affittuari conduttori di altre forme di tutela e di altri criteri e non della semplice maggiorazione di qualche punto, fermi restando i criteri e le forme di tutela.

Va inoltre rilevato che la Corte ha censurato la norma che imponeva la corresponsione dei canoni in denaro, escluso qualsiasi riferimento al valore dei prodotti. E il disegno di legge, adeguandosi, ha precisato la determinazione di un coefficiente di adeguamento quadriennale del canone stesso da parte della Commissione tecnica centrale, con riferimento appunto all'indice dei prezzi all'ingrosso dei principali prodotti agricoli della zona, secondo i rilievi dell'Istituto centrale di statistica. Senonchè si è voluto stabilire una revisione quadriennale e, francamente, non se ne vede il motivo, ma se ne vedono al contrario i pericoli in un tempo, come questo, di fluttuazioni rilevanti dei prezzi e del valore della moneta; fluttuazioni che, per i motivi molto bene detti nella relazione, tendono invariabilmente all'aumento e non mai alla diminuzione.

Il testo del ministro Natali prevedeva una revisione biennale e, a chiarissime lettere, il principio della revisione biennale era enunciato nel discorso programmatico del Presidente del Consiglio.

Perchè in questo caso non si tratta di locupletare il locatore, ma solo di conservare inalterato nel suo valore d'acquisto il canone autoritariamente determinato, cioè il canone ritenuto equo, non si vede perchè le revisioni non debbano essere il più possibile ravvicinate e si debba colpire la proprietà, oltrechè col criterio di determinazione del canone e coi coefficienti, anche spaziando le scadenze di revisione, in modo da addossare ad essa e ad essa sola, l'onere della svalutazione. O per lo meno lo si vede soltanto ricorrendo a quella logica della lotta di classe di cui parlava il programma repubblicano.

Concordiamo poi con la relazione per quanto riguarda l'articolo 2, e cioè circa il principio della pariteticità nelle Commissioni tecniche provinciali.

È vero ed è pacifico che la Costituzione prescrive il primato del lavoro, l'abbiamo riconosciuto molte volte e anche in questa stessa legge, ma dedurre da questo che un organo sia pure tecnico, ma in sostanza giudicante, destinato a mediare ed arbitrare fra diversi interessi, non debba essere paritetico, costituisce un'anomalia singolare nel nostro diritto, una vera stonatura dal punto di vista dell'equità.

Giustamente quindi la Commissione, almeno a quanto sembra, perchè anche qui vi è una frase finale di colore oscuro, ha ritenuto che la rappresentanza paritetica degli interessi rappresenti la più solida garanzia di un'obiettiva applicazione delle norme di legge, senza la quale si porrebbero in forse princìpi di ordine giuridico e di ordine costituzionale.

Proseguendo, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo e sesto comma della legge, nei quali erano stabiliti i coefficienti di moltiplicazione del reddito catastale ai fini della determinazione del canone.

Secondo alcuni la Corte, così decidendo, avrebbe superato i limiti dell'illegittimità costituzionale, scendendo al merito e giungendo, anzi, ad adombrare alcuni coefficienti di maggiorazione che ad essa sarebbero parsi congrui.

A noi non pare, dopo attenta lettura della motivazione, che sia così, perchè qui vera-

mente, a prescindere dal metodo di determinazione del canone, è dalla stessa misura delle maggiorazioni, dall'inadeguatezza dei coefficienti che nasce l'illegittimità costituzionale.

« Dall'assoluta inadeguatezza dei coefficienti consegue infatti — dice la sentenza — una misura del canone tanto esigua da rendere lo stesso privo di ogni valore rappresentativo del reddito, che la terra deve pur fornire al proprietario ai sensi delle norme della Costituzione ».

Così, ai coefficienti di moltiplicazione del reddito catastale minimi e massimi di 12 e 45 stabiliti dalla legge nel 1971 il disegno di legge ha sostituito quelli di 24 e 55.

Il decreto-legge del ministro Natali inoltre, era venuto incontro ad un altro ovvio rilievo della Corte, aggiungendo ulteriori maggiorazioni per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti, che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo fino ad un massimo di 20 punti in più; per i fondi rustici dotati di fabbricati aziendali fino a 4 punti in più; cumulabili con i precedenti. Così il disegno di legge Natali.

La Camera dei deputati, accogliendo l'emendamento Francanzani, in aperto contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, che riserva allo Stato il regolamento dei rapporti soggettivi, escludendone le regioni, aveva dato a queste ultime la facoltà di determinare i coefficienti di moltiplicazione compresi entro un minimo e un massimo, nonchè i coefficienti aggiuntivi da applicarsi a quelli così indicati.

La Commissione agricoltura del Senato ha poi ristabilito il testo originario, ma riducendo i punti di maggiorazione a 8 nel massimo per i fabbricati colonici e a 7 per gli investimenti fissi, così ai 15 punti in totale.

L'intento era sempre quello di riparare in qualche modo a quello che era uno dei più gravi errori della legge del 1971, che con riferimento al catasto, e cioè al presunto reddito dei terreni, aveva del tutto trascurato gli altri elementi e cioè gli investimenti effettuati nei fondi nel corso degli anni sia come fabbricati che come altri apporti all'efficienza produttiva. Ma resta da vedere se tanto i coefficienti quanto le maggiorazioni, di volta in volta limati nelle varie sedi per le quali è passata la legge quando non addirittura stravolti, possono ancora rispondere ad un minimo di equità e ai rilievi della sentenza o se non siano rettifiche puramente simboliche destinate a mettersi l'anima in pace con la Corte costituzionale.

A noi in verità sembrano tali, anche a prescindere dal metodo di determinazione dei canoni, sul quale ritornerò fra breve. Quando si pensi che secondo un promemoria dell'amministrazione del catasto, che nell'anno 1969 aveva svolto un'indagine campione al riguardo, risultava che, rispetto ai dati catastali del 1939, i nuovi, e cioè quelli dell'anno 1969, si attestavano fra le 25 e le 75 volte quelli anteriori, che proseguendo ed applicando a tali cifre i dati dell'Istituto di statistica si arriva per il 1971 alle 38 e 105 volte, per il 1973 alle 46 e 130 volte, è chiaro che i coefficienti della legge rimangono lontanissimi dalla realtà.

Certo, la relazione ammette che la scelta legislativa non è stata operata tenendo conto solo delle regole dell'economia di mercato e poco dopo che essa è un'indicazione cui non può essere certo attribuito il significato di addossare al lavoro — e, aggiungiamo, all'impresa — un onere eccessivo a favore della rendita fondiaria, anche se nello stesso tempo consente di superare i livelli esigui della remunerazione che hanno provocato la censura della Corte costituzionale. Quest'ultima invero è stata la ragione determinante della scelta operata e non l'altra della ricerca di una maggiore equità; perchè se così fosse stato si sarebbe pur dovuto tener presente che, mentre i coefficienti applicati col criterio del catasto raggiungono al massimo le 55 volte, con un aumento rispetto al 1939 appunto di 55, l'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli supera le cento volte, quello delle imposte fondiarie, almeno fino a ieri, le 70-80 volte e quello della manutenzione ordinaria (si intende dei fabbricati, delle attrezzature fondiarie, delle opere di irrigazione e via dicendo) è di circa 200 volte...

C I P O L L A . Non esiste l'aumento dei salari?

B E R G A M A S C O . ... e inoltre che talune di tali voci, come gli investimenti fissi, i macchinari, le acque, capaci spesso di moltiplicare la redditività del fondo sia incrementandone la produttività che riducendone le spese di gestione, sono tutte globalmente ricompensate con una maggiorazione massima di sette punti e quindi con meno di un sesto del coefficiente massimo.

Resta da vedere se la Corte costituzionale in presenza di tali coefficienti e di tali maggiorazioni riterrà soddisfatta l'esigenza da essa espressa, se non li considererà un'altra volta valori simbolici e irrisori, destinati ad annullare o quasi la remunerazione fondiaria e a violare il principio della proprietà privandolo di contenuto. A nostro avviso questi coefficienti e queste maggiorazioni, pur rappresentando un miglioramento rispetto alla legge del 1971, non sono tali da attenuare l'errore di fondo e cioè il metodo del riferimento al catasto.

Dicevo all'inizio che questa legge è fatta di successivi rappezzi, ma i rappezzi riescono bene solo quando la stoffa non è troppo scadente; e la stoffa sulla quale si lavora è purtroppo estremamente scadente. Il vizio fondamentale della legge sta infatti nel suo criterio di base e cioè nel riferimento al catasto.

C I P O L L A . È stato riconosciuto legittimo dalla Corte costituzionale.

P I S T O L E S E . Ma non nell'ultima sentenza di otto giorni fa.

B E R G A M A S C O . So bene che la Corte costituzionale ha in definitiva ammesso la legittimità di tale criterio, sia pure con motivazione perplessa e richiamandosi a una serie di condizioni, quelle appunto che non appaiono rispettate nel disegno di legge. Quanto perplessa la motivazione! « Non sembra », dice la sentenza, « che gli anzidetti argomenti » — cioè gli argomenti addotti contro il catasto — « non possano dirsi privi di consistenza », « valori ragguagliati in misura più o meno prossima alla realtà », « eccezione solo parzialmente fondata », « utilizzabilità in astratto dei dati catastali », « non è detto che con opportune modifiche eccetera »: questa è la terminologia della sentenza.

Dopo di che è veramente troppo sostenere, come qualcuno ha fatto, che la Corte costituzionale ha, per così dire, sposato il criterio del riferimento al catasto ritenendolo il migliore o addirittura l'unico possibile. È un criterio fra gli altri, anche se stravagante, che la Corte ha ritenuto conciliabile, a determinate condizioni, con i principi costituzionali. Ne prendiamo atto ma, beninteso, ciò non toglie a noi e a nessuno il diritto di ritenerlo profondamente errato per le sue conseguenze di ordine politico, economico e sociale.

Sappiamo che tale criterio è stato adottato in un altro paese della Comunità (lo diceva poco fa il collega Filetti) e precisamente nel Belgio, ma si tratta colà di un catasto aggiornato, in tutto rispecchiante la reale situazione delle terre e, beninteso, senza l'imposizione alle commissioni di limiti minimi e massimi.

Da noi le cose stanno ben diversamente. Sul piano giuridico si mettono in rapporto due valori in nessun modo confrontabili tra loro: il reddito catastale che rappresenta o dovrebbe rappresentare il reddito netto al lordo delle sole imposte, scontata ogni altra spesa, e il canone di affitto che rappresenta invece il reddito lordo e che per essere reale deve essere appunto depurato di tutte le spese. Sul piano economico si può osservare che il catasto è vecchio di più di trent'anni, ma in realtà nella maggior parte dei casi di molti di più, che è disuguale da zona a zona, che ignora tutti gli investimenti, tutti i cambiamenti intervenuti negli ultimi trent'anni, che non sa nulla di fabbricati rurali e di strutture.

Il catasto va per classi e per tariffe e non conosce miglioramenti fondiari sicchè, come già giustamente osservava molti anni fa il Messedaglia, già da noi altre volte ricordato, « il catasto rappresenta una specie di valore o di rendita astratta e non corrisponde alla realtà sia singolarmente, fondo per fondo, sia anche nella rispettiva totalità ».

È notorio che le differenze da fondo a fondo possono anche raggiungere dislivelli enormi, anche da 1 a 20 e da 1 a 30 per terreni

della stessa classe e contemplati nella stessa tariffa. Il ricorso al riferimento catastale pertanto, a prescindere dalle stridenti ingiustizie che comporta, avrà tra le sue conseguenze, nonostante i miglioramenti introdotti con questo disegno di legge, anzitutto una massiccia e generalizzata riduzione dei canoni di affitto, di quei canoni che fino a qui in forza della legge del 1962 si erano chiamati equi. Tale riduzione che era stata calcolata nel 50 per cento per la vecchia legge, potrà ora calcolarsi intorno al 40 per cento.

Ma avrà anche come ovvia conseguenza quella di mortificare ogni incentivo al miglioramento aziendale e di interrompere quel flusso di capitali che tante volte andava dalle città alle campagne e non viceversa, quell'interscambio così fecondo, che aveva già osservato il Guicciardini ai suoi tempi e che in tempi più recenti ha ispirato a Carlo Cattaneo le note memorabili pagine sull'agricoltura lombarda, sviluppatasi con pazienza ed assidua opera nel corso dei secoli e che suscitava l'ammirazione dei visitatori stranieri.

Di più. Non è chi non veda come per questa via si arrischi di giungere alla scomparsa dell'affitto in Italia e così del rapporto contrattuale che, secondo le vedute della Comunità, rappresenta proprio la formula più moderna, più evoluta, più ricca di promesse per l'avvenire dell'agricoltura. Stiamo battendo così la strada opposta a quella prescelta in sede comunitaria che per l'appunto propugna la necessità di sviluppare nell'agricoltura il rapporto di affittanza, sforzandosi di raggiungere l'*optimum* come dimensione aziendale, come attrezzature delle aziende, come flusso di capitali di gestione, scorgendo in essi le migliori garanzie per l'avvenire.

Nel piano agricoltura '80, steso da Sicco Mansholt, a questo proposito si legge che l'affitto « richiede un equilibrio tra gli interessi legittimi dei locatori e degli affittuari » e altresì « un canone equo, vale a dire non basato su un valore della terra, che possa dar luogo a speculazioni, ma nemmeno su valori teorici più o meno bloccati che andrebbero a svantaggio del locatore e potrebbero indurlo a rinunciare a dare in affitto le sue terre. Bene la relazione ha richiamato questi princìpi, ponendo in evidenza la necessità di un'agricoltura capace di vivere con i suoi mezzi e di contribuire allo sviluppo economico generale; e non già un'agricoltura assistenziale, sottolineando come il contratto di affitto venga considerato nella moderna agricoltura un contratto tipo. E bene ancora ha posto al centro della sua impostazione il concetto per cui l'attività produttiva, l'impresa agricola efficiente deve essere il punto di riferimento della moderna agricoltura europea.

Non possiamo che convenire ed osservare che, perchè ciò sia possibile, occorre anche che all'affitto, al contratto tipo dell'agricoltura europea sia data la possibilità di vivere e di svilupparsi, il che certamente non avveniva con la legge del 1971 ed è almeno dubbio che possa avvenire con questa.

Permane il sospetto che, pur nello sforzo di rimediare ai guasti fatti e di migliorare la legge, anche il testo attuale, che tanto si discosta dalle direttive comunitarie, conservi una certa sua carica punitiva nei confronti della proprietà privata, come avveniva nella legge del 1971 e come è avvenuto in altre leggi di questo tipo, nei confronti della proprietà come tale, indipendentemente dalle dimensioni, la grande, la media e la piccola, poichè tutte subiranno ugualmente una radicale svalutazione nel corso del tempo, prive come saranno di reddito, e quindi di uno dei loro due contenuti essenziali.

In altre parole che si tenti, non potendolo fare attraverso un esproprio diretto che la Costituzione non consente, di raggiungere lo scopo con un esproprio indiretto, confiscandone il reddito e privandola così del modo di assolvere i suoi compiti di natura economica e sociale, che proprio l'evoluzione dei tempi e le indicazioni comunitarie richiederebbero. Dopo di che sarà facile rivolgere alla proprietà l'accusa di essere divenuta incapace di assolvere i suoi doveri.

Quale altro significato potrebbe avere per esempio la norma introdotta alla fine dell'articolo 3, per la quale le nuove tabelle non potranno superare l'80 per cento di quelle che erano eque nel 1962, trascurando le ingenti alterazioni del valore monetario durante un dici anni?

Per quale altro motivo si combatte tanto aspramente l'altra norma che riguarda i canoni gravemente sperequati, proprio quei canoni che, in quanto tali, il legislatore dovrebbe sforzarsi di correggere? Un dubbio consimile non avevamo certo per il disegno di legge del ministro Natali, che, nonostante le molte sue insufficienze, avevamo accettato e che si proponeva soltanto di adattare la legge in materia agricola contrattuale al disposto della Corte, ma tale dubbio ci appare ora ben giustificato dopo le modifiche apportate alla Camera e in Commissione agricoltura al testo della legge.

Ciò tanto più in quanto non si tratta questa volta della spoliazione di un ceto, di una categoria di cittadini a favore della collettività, ma a favore di un'altra categoria, di un altro ceto. Si possono ricordare in proposito le parole di Jemolo, il quale pure se ne era subito accorto: « o forse si tratta di infliggere punizioni alla proprietà che affitta? Ma una consimile nota di riprovazione non è fin qui nel nostro diritto positivo, nè sempre ricorrono nei proprietari, senza loro colpa, la capacità tecnica e finanziaria necessarie alla conduzione dei fondi ».

Ci rendiamo perfettamente conto che nel mondo d'oggi, e anche secondo la nostra Costituzione, la proprietà, che è anzitutto garanzia di libertà, deve assolvere una sua funzione sociale che è di valore essenziale. Ma questo non significa che l'istituto debba essere obliterato, nè la Costituzione lo richiede e anzi dice esattamente il contrario.

Non vi è dubbio che, se noi avessimo scorto una intenzione di questa natura, un'intenzione punitiva o sovvertitrice, nel disegno di legge Natali, non avremmo dato ad esso il nostro consenso, che si era reso possibile, nonostante le nostre riserve, nel quadro complesso di un accordo politico e per un testo che non è più quello che ora ci viene presentato.

Di tutto questo dobbiamo tener conto ed anche e soprattutto del fatto che la situazione di oggi, la situazione economica — valore della moneta, prezzi — non è più quella di tre anni fa e non può fare a meno di incidere ulteriormente e pesantemente su un rapporto che già allora appariva fortemente squilibrato.

Così come pure non possiamo d'altro lato dimenticare che il presente testo rappresenta pur sempre un certo miglioramento rispetto alla legge 11 febbraio 1971, quella legge che, per dirla con le parole di Sandulli, « poneva la nostra economia agricola fuori della realtà storica ed era destinata a consolidare la posizione di retroguardia che essa occupa in seno all'economia europea ». (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Majorana. Ne ha facoltà.

* M A J O R A N A . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sono il terzo oratore a prendere la parola in questa discussione, in una Aula deserta, e sono il terzo oratore dell'opposizione, il che dimostra che solo l'opposizione ha un interesse a partecipare a questa discussione, mentre la variopinta maggioranza è del tutto assente in quanto ritiene che i problemi oggi non si risolvano in Parlamento, ma fuori di esso. Avendo raffazzonato un disegno di legge o alcune modifiche precedenti al disegno di legge, concordate tra i vari partiti della maggioranza, ritiene che il gioco sia fatto, che non valga neanche la pena di stare seduti in Aula e di ascoltare le osservazioni degli altri. Potremmo dire a questo proposito che la democrazia dimostra di adottare un vecchio detto delle monarchie assolute e del tempo del feudalismo: *sic volo, sic iubeo, stat pro ratione voluntas;* in altri termini: così voglio, così comando, al posto dell'equità e della giustizia c'è la mia volontà.

Ormai il Parlamento si trova di fronte a questa situazione evidente: questa è la volontà della maggioranza, raffazzonata nel suo insieme, nel suo interno, e quindi è inutile la discussione, inutili le osservazioni perchè questa volontà corrisponde a un comando che deve essere eseguito.

Mi trovo, per restare nell'ambito dell'argomento che trattiamo, nella posizione dello spigolatore che passa in un campo nel quale sono passati altri. L'argomento è stato ampiamente svolto dai senatori Filetti e Ber-

gamasco e la posizione della minoranza, della Destra nazionale, è stata dettagliatamente esposta nella pregevole relazione del senatore Pistolese. Quindi sia perchè è inutile ripetere le stesse considerazioni sia perchè se ognuno di noi dovesse trattare profondamente l'argomento in discussione non potremmo limitare i nostri interventi a mezz'ora, mi riferirò ad alcuni punti. Inizierò dagli estimi catastali. Non ripeterò quanto è stato detto, ma voglio aggiungere alcune considerazioni. Gli estimi catastali furono definiti all'inizio della guerra, nel 1939-40. A quel tempo tra l'altro ero presidente della Commissione censuaria della provincia di Catania che, come voi sapete, è una provincia prettamente agricola, dove sono presenti vari tipi di agricoltura: cerealicoltura, viticoltura, olivicoltura, agrumicoltura, eccetera. La Commissione si trovò in seria difficoltà nel congedare in piena coscienza gli estimi catastali. La Commissione riteneva necessario compiere valutazioni e paragoni fra gli estimi catastali allo studio in quella provincia e quelli allo studio nelle altre provincie. Ricordo in particolare che si voleva svolgere un'indagine sui redditi dell'agrumicoltura, che rappresenta la massima espressione dell'agricoltura siciliana, e i redditi di colture similari dell'Italia settentrionale, come quelli della frutticoltura. Nella Commissione censuaria provinciale a questa nostra richiesta si oppose il fatto che estimi catastali dovevano essere immediatamente congedati, che non era possibile quindi fare un raffronto nel corso dell'elaborazione, però si prese atto della nostra richiesta con l'assicurazione che questo paragone sarebbe stato fatto in seguito e che, dopo che tutti gli estimi catastali delle varie provincie italiane fossero stati definiti, si sarebbe proceduto ad una nuova revisione degli estimi.

Questo avveniva oltre trent'anni fa, ma non sono passati solo trent'anni; nella situazione economica, politica e sociale dal 1939-40 ad oggi sono passati secoli. Quindi riferirsi oggi a estimi catastali che fin dall'origine si ritenevano viziati è semplicemente grottesco.

Debbo aggiungere un'altra considerazione. Questi estimi catastali furono una prima volta maggiorati, sono stati poi adeguati ai fini delle denuncie della Vanoni; alcune volte si moltiplicavano prima per dodici e poi per quattro, altre volte prima per dodici e poi per tre, altre volte per due e mezzo, comunque una certezza del reddito catastale non c'era, tanto che di periodo in periodo il coefficiente di maggiorazione o, in alcuni casi, di diminuzione...

C I P O L L A . Per la Vanoni 24 volte...

P R E S I D E N T E . Lo dirà poi nel suo intervento, senatore Cipolla.

M A J O R A N A . L'interessante è che questi estimi catastali sono tutt'altro che certi dato che continuamente vengono riveduti. Ma c'è di più, e mi rivolgo a lei, senatore Cipolla, che ha fatto quell'osservazione; oggi questi estimi catastali sono stati abbandonati praticamente perchè fino alle ultime denuncie gli agricoltori hanno denunciato l'estimo catastale con le maggiorazioni stabilite di anno in anno. Con la nuova riforma invece questa denuncia non viene più fatta perchè si dovranno denunciare i redditi effettivi. Inoltre lo Stato ha rinunciato a valersi degli estimi catastali debitamente maggiorati per la tassazione degli atti di trasferimento, di vendita e di donazione. Il che significa che lo Stato non ritiene più, malgrado le maggiorazioni, adeguati questi estimi e riporta adesso la tassazione al valore del terreno. Quindi, se oggi per le imposte si deve pagare secondo il valore del terreno, non comprendo per quale ragione invece il disgraziato proprietario deve percepire non un reddito adeguato al valore del terreno ma il reddito ottenuto da operazioni aritmetiche su estimi catastali che dovremmo considerare inesistenti. Aggiungo ancora — e questo mi sembra sia stato già accennato dal collega Filetti e dal senatore Bergamasco — che non è un momento adatto per discutere questo disegno di legge, che dovrebbe essere varato nella sua edizione definitiva, perchè siamo di fronte ad una rivoluzione tributaria di cui ignoriamo gli effetti e le conseguenze; sappiamo però quali sono stati gli effetti e le conseguenze dell'IVA che, per una eccessiva arrendevolezza nei confronti della

CEE, è stata applicata in un momento di situazione economica disordinata, nella quale non era il caso di introdurre delle rivoluzionarie innovazioni.

Difatti il primo aumento dei prezzi, il primo slittamento dei mercati è corrisposto, prima ancora dell'aggravarsi della situazione economica generale, all'introduzione dell'IVA e ha fatto data da quel momento. Che cosa avverrà con i decreti che avranno applicazione dal prossimo anno non sappiamo: le riforme devono essere applicate in momenti di quiete, di tranquillità politica, sociale ed economica. Comunque si è voluto fare questo; ne vedremo le conseguenze tra alcuni anni.

Un'altra osservazione. Si è detto, anche nella relazione del senatore Benaglia, che quest'argomento ha suscitato viva agitazione tra le categorie interessate e un vivo interessamento dell'opinione pubblica. Ebbene, se si pensa che con questo disegno di legge o meglio con l'aggiunta delle modifiche che sono al nostro esame si possa riportare la pace e la tranquillità nelle campagne e si possa distrarre l'opinione pubblica verso altre direzioni, si sbaglia profondamente perchè questa legge, con le sue modifiche, non accontenterà nessuna delle due categorie interessate e non potrà neppure tranquillizzare l'opinione pubblica: infatti, invece di essere uno strumento di efficienza, di ricostruzione, di progresso dell'agricoltura, allontanerà e alienerà ancor più dalle terre le categorie che vi si erano dedicate.

Si vuol mettere in evidenza che l'affitto è un contratto addirittura miracolistico; il senatore Benaglia nella sua relazione ha insistito su questo concetto. Noi invece siamo di parere completamente opposto e riteniamo che il contratto migliore in agricoltura sia quello di mezzadria. Riteniamo inoltre che il contratto di affitto possa essere un elemento di progresso quando non siamo di fronte al solito contadino trasformato in piccolo affittuario coltivatore, ma siamo di fronte ad un grande capitalista che — come è stato già detto, se ben ho sentito, dal senatore Bergamasco — molte volte investe nelle terre che ha preso in affitto dei capitali maggiori di quello che rappresenta la terra medesima.

D'altra parte, se pensiamo all'evoluzione che hanno avuto le classi lavoratrici rurali e che ha avuto la terra, anche da alcuni secoli in qua, vediamo che l'elevazione dei contadini verso il raggiungimento della proprietà si è svolta con un passaggio graduale dal bracciantato avventizio alle piccole compartecipazioni, alle colonìe in proprio, alle mezzadrie ed infine al piccolo affitto. Ora, si vede che il possesso della terra non è più nelle mani degli antichi proprietari, i quali adesso ne conservano dei miseri lembi, che oggi sulla terra insistono delle altre categorie che hanno conquistato la terra investendo i guadagni che avevano tratto, come ho già detto, passando attraverso il piccolo affitto, la colonia parziaria, la mezzadria; si vede così che questi contratti hanno reso possibile l'evoluzione dei modesti ceti rurali.

Noi invece non crediamo che si possano trasformare gli attuali affittuari in imprenditori: essi dovrebbero avere una larghezza di visuale e di idee e delle conoscenze tecniche che non hanno, dovrebbero praticare i più moderni sistemi colturali, dovrebbero dotare le aziende di macchine che non si sa come potrebbero acquistare. Difatti se facessimo un'indagine si potrebbe rilevare facilmente quanti sono gli agricoltori che acquistano macchine presso i consorzi agrari o i rivenditori e non sono poi in grado di pagarle: dopo pochi anni le macchine vengono sequestrate e vendute all'asta e molte volte vengono venduti anche altri mezzi strumentali e addirittura vengono travolte le stesse aziende.

Che cosa allora ci aspettiamo di bene da questa legge? Non ci possiamo aspettare nulla di bene.

Ho letto con interesse la relazione del senatore Benaglia. Non so a quale dei vari partiti che compongono la federazione democristiana appartenga il senatore Benaglia, nè in questo caso mi interessa saperlo. Però vorrei fare una distinzione. Se il senatore Benaglia pur appartenendo sempre al Gruppo democristiano fosse intervenuto in questa discussione a titolo personale, penserei che

quanto da lui detto sia l'espressione delle sue idee. Ma il senatore Benaglia ha avuto l'onere e l'onore di essere il relatore non solo della Democrazia cristiana ma di tutta la maggioranza e quindi egli parla in nome della maggioranza stessa. Se avessi molto tempo a disposizione e un uditorio attento e curioso di queste cose potrei, periodo per periodo, esprimere il nostro parere che sarebbe — malgrado la stima che noi abbiamo per il senatore Benaglia — di dissenso completo.

Nè noi riteniamo che si possano accettare integralmente e senza osservazioni tutti i precetti della CEE.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(*Segue* MAJORANA). Del resto, lo stesso senatore Benaglia dice in uno dei periodi della sua relazione che l'infatuazione per la CEE è passata e che i risultati (non è la frase precisa ma ne cito il senso) che si sono avuti rappresentano una delusione. A maggior ragione dovrebbero rappresentare una delusione i risultati che si avrebbero sulla base di quello che, parafrasando modestamente una frase celebre del nostro antico presidente senatore Fanfani, potrei chiamare il secondo « libro dei sogni ». Infatti, se si leggono i precetti emanati dalla CEE e che noi stiamo per recepire (è stato già ricordato che ne è iniziato l'esame alla Commissione agricoltura della Camera e fra breve ce ne occuperemo qui al Senato) si vede che siamo assolutamente al di fuori della realtà italiana in ordine ai bisogni dell'agricoltura.

Quindi speriamo che il recepimento delle norme della CEE possa essere fatto con un maggiore adeguamento alle nostre necessità.

Onorevoli colleghi, non desidero fare un lungo intervento; mi posso anche avviare alla conclusione. Desidero però farvi riflettere sul fatto che oggi la situazione dell'agricoltura non è più quella che si presentava qualche anno fa. Per diverso tempo l'agricoltura è stata completamente trascurata e abbandonata. Si era ritenuto che il toccasana, la felicità consistessero nello sviluppo industriale. Un giorno abbiamo avuto un triste risveglio e ci siamo resi conto che i problemi dell'alimentazione sono urgenti e riguardano tutti. Sappiamo inoltre che la popolazione del mondo cresce incessantemente. Ci sono delle previsioni secondo cui (non ricordo le cifre esatte ma in ogni modo sono note perchè pubblicate da riviste e giornali) nel giro di qualche decennio la popolazione mondiale subirà un aumento enorme; e non solo ci sarà quest'aumento enorme ma il numero dei consumatori sarà maggiore che in passato. Infatti certi popoli che erano ad un livello alimentare, sociale, economico molto modesto e che si accontentavano di un'alimentazione quasi da fame — tuttora in alcune regioni si hanno delle carestie che potrebbero essere paragonate alle peggiori carestie della storia medioevale: in tali regioni manca addirittura il pane e vi sono delle persone che letteralmente muoiono di fame — adesso si stanno avviando sulla via del progresso.

Oggi quindi dobbiamo domandare all'agricoltura che sia in grado di assicurare non soltanto un'indipendenza alimentare agli italiani, ma di contribuire anche a dotare il mercato alimentare del mondo di una maggiore quantità di prodotti. Tutto questo si può ottenere soltanto con una pacificazione delle classi sociali che si avrà con delle leggi giuste e non con delle leggi faziose.

Un autorevole componente della Commissione agricoltura, indiscutibilmente esperto della materia, appartenente al Partito socialista — che io penso possa qualche giorno assurgere, attraverso i continui cedimenti della Democrazia cristiana, al Ministero dell'agricoltura, quando cioè la Democrazia cristiana si contenterà di essere presente al Governo soltanto con qualche Sottosegretario — ebbe a dire, parlando di questa legge: sia chiaro che noi facciamo una legge contro

i proprietari e a favore degli affittuari. Evidentemente non potevo lasciare senza risposta quest'affermazione così azzardata e quindi feci inserire a verbale il nostro assoluto dissenso. Comunque, in termini meno drastici e più vellutati, questo concetto è stato espresso anche dal senatore Benaglia e ritengo non come pensiero suo personale ma della maggioranza. Di questo non possiamo che prendere atto con compiacimento poichè quanti più errori commette il centro-sinistra, tanto più facilita l'opera nostra e tanto più si avvia verso la fine e quindi verso la liberazione dell'Italia da questa che per noi è una sciagura.

Il senatore Benaglia ha detto a questo proposito che noi abbiamo approfittato del malcontento creato dalla legge sull'affitto per le nostre affermazioni elettorali. Sarebbe troppo poco se ci avvalessimo soltanto di questo per avere fiducia nell'avvenire; noi ci avvaliamo di tutti gli errori che il centro-sinistra commette: più ne commette meglio è, non per noi ma per il paese, poichè il paese attraverso la prova di questi errori riprenderà la diritta via verso il suo avvenire.

Ho già dichiarato che sarei stato brevissimo perchè è inutile ripetere quanto altri hanno già detto. Desidero soltanto concludere con una considerazione personale. Ho 52 anni di vita politica attiva dietro le mie spalle e sono stato sempre un uomo di destra. Negli anni del centro-sinistra e negli anni della sua irreversibilità ho avuto sempre fiducia che tale irreversibilità era una chimera, che il centro-sinistra avrebbe avuto una vita stentata e breve e che l'avvenire sarebbe stato della destra, non delle destre reazionarie, ma delle destre intelligenti e delle destre moderne. Se rivado alla storia passata vedo che tutte le conquiste che sono state fatte gradatamente dalle destre sono state delle conquiste che hanno contribuito al progresso generale della nazione e che hanno assicurato ai lavoratori determinate provvidenze. Tutta la politica demagogica, faziosa ed improvvisata dal centro-sinistra non dà dei vantaggi ai lavoratori e porta l'economia nazionale alla rovina. Comunque, data la mia età, credevo, pur avendo fiducia nell'avvenire della destra, che non avrei fatto in tempo a vedere tale fiducia concretata. Invece, da qualche anno a questa parte, c'è un risveglio della destra; abbiamo avuto nelle ultime elezioni 3 milioni di voti e se rifacessimo ora le elezioni i voti raddioppierebbero. (*Interruzione del senatore Scardaccione*). Voi avete avuto 12 milioni di voti e li avete usati male.

C'è un elemento che ci distingue e ci divide da voi: voi siete sempre animati dallo spirito della lotta di classe, noi invece riteniamo che i problemi sociali ed economici si risolvono con la collaborazione delle classi, con un regime corporativo nel quale i contrasti sociali si possono svolgere nell'ordine e nella legalità, sotto l'egida suprema dello Stato, che deve comporre i conflitti sociali perchè solo nel lavoro, nella produzione e nella pace si possono avere le condizioni necessarie per dare a tutti i cittadini italiani, e non più a questa o a quella classe soltanto, un avvenire di serenità e di prosperità. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cipolla. Ne ha facoltà.

* C I P O L L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, si riprende stasera, in una situazione politica mutata ed anche in una situazione economica che ha diverse caratteristiche rispetto al passato, un dibattito di grande rilevanza politica, sociale e costituzionale su una materia che ha costituito e costituisce ancora un banco di prova, la cartina al tornasole delle forze politiche italiane.

La delicatezza dell'argomento, quello in generale dei patti agrari di cui l'affitto costituisce come il centro anche per la prospettiva della trasformazione di tutti gli altri contratti in un moderno contratto di affitto, ha fatto sì che il problema servisse anche a strumentalizzazioni politiche, a manovre diversive, a subitanee impennate ed a lunghi silenzi.

L'agricoltura ed i contadini hanno pagato un ritardo ormai storico a duro prezzo. Le forze sociali e politiche che sono riuscite a mantenere in vita istituti e hanno difeso interessi sorpassati sono responsabili, assieme a quelle dominanti il sistema economico

italiano, dell'esodo disordinato, dell'abbandono di quattro milioni di ettari di terreno, del *deficit* alimentare, della distorsione del sistema urbanistico.

Poco fa sentivo fare un riferimento alla crisi alimentare. Certamente, finchè i contadini continueranno ad essere trattati come sono trattati nelle campagne italiane, preferiranno lavorare in fabbrica, preferiranno l'inurbamento perchè è più conveniente per un contadino andare a Roma o a Milano, a Napoli o a Palermo e diventare piccolo commerciante, piuttosto che restare in paese a fare l'affittuario, il mezzadro o il colono. Al suo paese questo contadino era un produttore, in città si sistema all'interno della differenza tra prezzi agricoli e prezzi al consumo e costituisce, nella dimensione che tale fenomeno sta assumendo, un elemento di quella grave situazione che tutti noi constatiamo.

Se è vero che la soluzione del problema dei patti agrari arretrati non costituisce da sola il toccasana di una situazione di crisi nell'agricoltura, è anche vero che senza risolvere questo problema non si potrà veramente aprire la strada verso un'agricoltura nuova. Vedo qui degli emendamenti, delle proposte, alcune accolte dalla maggioranza: c'è addirittura chi vuole difendere la soccida, cioè il contratto più arretrato. Vi riempite tutti la bocca delle direttive comunitarie, dell'ammodernamento dell'agricoltura e non vi rendete conto che questo costituisce un grottesco e ridicolo argomento quando, di fronte alla realtà di paesi come la Francia e l'Olanda che da secoli hanno eliminato i contratti feudali, che regolano modernamente il contratto d'affitto, da noi ancora si affrontano battaglie di retroguardia che pongono l'imprenditore agricolo italiano in condizioni di arretratezza e di difformità rispetto a quelli degli altri paesi della Comunità. Quando si dice che nelle direttive comunitarie saranno affrontati i problemi dei patti agrari, ciò costituisce veramente la confessione della diversità che vi è fra la situazione arretrata del nostro paese e la situazione dell'Olanda, della Francia, della Germania, dove del problema dei patti agrari non si parla più perchè è stato risolto da decenni.

P I S T O L E S E . Lei non ha letto la mia relazione: ho indicato tutti i paesi nei quali la situazione dice il contrario.

C I P O L L A . Come dicevo prima, i contadini hanno dato a questa resistenza una risposta o andandosene o lottando per migliorare la loro situazione. Noi comunisti a questa lotta abbiamo dato tutto il nostro apporto ricercando l'unità con tutte le forze legate al mondo contadino, ricercando senza discriminazioni, anzi superando le fratture che sempre nei Parlamenti italiani hanno impedito l'attuazione delle leggi di riforma, l'unità con le forze socialiste e con le forze cattoliche. Da queste lotte, da questa unità è uscita la legge sull'affitto dei fondi rustici che a nostro avviso, e anche ad avviso degli avversari, ha inciso; infatti reazioni a provvedimenti che non incidono non ce ne sono e comunque non sono forsennate. Il tipo di reazione che c'è stata ha dimostrato che questa è una riforma che ha inciso.

Perchè è una vera riforma? In primo luogo perchè è stata fatta una scelta di campo precisa e chiara, cioè una scelta a favore dell'impresa contadina e di tutta l'attività imprenditrice contro la rendita parassitaria. Non c'è dubbio che in una situazione dell'agricoltura di cui tutti lamentano la scarsa redditività, l'elemento rendita costituisce un peso per l'attività imprenditoriale, tanto di un imprenditore capitalista che di un imprenditore contadino (ed è quello che noi sosteniamo).

In secondo luogo quella legge ha posto con chiarezza un fine produttivistico dando al coltivatore il diritto di essere padrone della gestione del fondo e la facoltà di fare le trasformazioni, di migliorare la terra, di ammodernare la conduzione.

Ma quella legge ha destato tanta ostilità soprattutto perchè è una legge applicabile, perchè è una legge facile da applicare, una buona legge per i contadini del Veneto e per quelli della Sicilia, elaborata in modo

nuovo e non imposta dagli uffici legislativi del Ministero dell'agricoltura, venuta fuori da un contatto con i contadini, con le organizzazioni di tutte le correnti, fatta da gente che da decenni ha lottato a fianco dei contadini per garantire i loro diritti derivanti dalle leggi. Quando i colleghi liberali, ad esempio, approvano da un lato il progetto e si astengono dall'altro, affermando che l'intervento del legislatore turba il rapporto tra le parti, vorrei ricordare che, mentre tutte le categorie hanno potuto rinnovare i patti di carattere sindacale tra datori di lavoro e lavoratori, in materia di patti agrari ciò non è stato possibile, sia pure con tutta la buona volontà delle organizzazioni sindacali. Infatti non si è potuti arrivare ad una trattativa perchè, quando è stato formulato un accordo, non c'è stato un solo proprietario che di fronte al proprio mezzadro, al proprio affittuario abbia riconosciuto di essere socio della organizzazione che ha firmato l'accordo.

Perciò vi è l'esigenza di affrontare questi problemi con una legge chiara, che parta dall'esperienza. Tutti i colleghi qui hanno rilevato con dovizia di argomenti, sia pure non nuovi, perchè li abbiamo sentiti durante gli anni di gestazione della legge, come sia difficile adattare il catasto alla determinazione del canone. Ad essi devo ricordare che tutte le leggi agrarie fatte dal Parlamento si sono rivelate un cimitero di buone intenzioni, in quanto contenevano in se stesse, accanto ad affermazioni di principio avanzatissime, come la legge del 1962, la legge del 1964 — è qui con noi l'onorevole Ferrari-Aggradi, ministro dell'agricoltura di oggi e di allora — moltissime possibilità di evasioni che denunciammo nel momento stesso in cui le leggi venivano applicate; ma gli uffici del Ministero tenevano a che la formulazione fosse quella, perchè in quel modo, al momento stesso in cui si affermava il diritto alla prelazione del coltivatore, si forniva la scappatoia per evadere a quei diritti e a quegli obblighi. Perciò, nel momento stesso in cui si affermava un certo tipo di ripartizione o di direzione, si preparava nella stessa legge il modo di evadere a questo diritto. Questo è avvenuto con la legge del 1962.

Eppure, chi può essere contrario ai princìpi informatori — anzi li abbiamo riconfermati — di tale legge? Ma davanti alle Commissioni, di fronte al contadino si poneva il dilemma dovuto al fatto che ogni contadino per far rispettare questa legge doveva rivolgersi al tribunale con una vertenza individuale. Di fronte a lui vi era il proprietario che poteva ricorrere in appello, in cassazione e quindi il contadino, povero com'è, rinunciava. Eppure le tabellle di questa legge furono fatte bene, anche se poi nella maggior parte dei casi furono in evasione agli stessi princìpi informatori della legge. Per questo la nuova legge ha creato tali ostilità, perchè finalmente i contadini avevano nelle mani una legge semplice, a misura del rapporto esistente nelle campagne, che non costringeva le due parti a rivolgersi ad una magistratura le cui difficoltà procedurali (non vogliamo dire il cui orientamento politico) sono presenti alla coscienza di tutti noi perchè sono rappresentate in tutti i discorsi di inaugurazione degli anni giudiziari, in tutti i convegni giudiziari. Si trattava di centinaia di migliaia di rapporti contrattuali, ognuno dei quali, per potersi definire, doveva avere un esito giudiziario. Questa legge invece ha superato tutto ciò; è una legge costituzionale anche per un altro motivo, perchè la Costituzione non è fatta solo degli articoli che prevedono la compressione del diritto di proprietà, per stabilire quei rapporti sociali e per stabilire che deve esserci un interesse generale. La Costituzione è fatta anche di un articolo 53 che dice che i cittadini tutti devono contribuire alle entrate dello Stato con il sistema progressivo. Non si può da un lato dire che il catasto è ingiusto per la fissazione dei canoni e dall'altro lato accettare il catasto come sistema per commisurare le imposte che la proprietà fondiaria deve pagare, così come non si può dire che è giusto che per la complementare l'aumento sia di 24 volte ed è ingiusto che ai fini della fissazione del canone il coefficiente di maggiorazione sia di 45 volte. Se i cittadini debbono essere veramente uguali davanti alla legge,

non si può ammettere che ci sia una evasione legalizzata! Questa legge dava ai proprietari la possibilità di adeguare i loro canoni con una iniziativa individuale, dando al proprietario che non si riteneva soddisfatto della classifica e qualifica catastale la possibilità di ricorrere per vedere modificato il regime catastale e adeguato a quello che egli riteneva fosse il reddito effettivo di quel terreno.

Questa era una via legale, giusta, conforme ad ogni interesse generale. Che questa legge dovesse suscitare l'opposizione delle destre, l'avevamo previsto; del resto ognuno ha scelto la sua parte e fa la sua parte. Ma qui vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su quello che è avvenuto, per evitare che si ripeta lo stesso errore adesso: è avvenuto che questa agitazione ha trovato un punto di riferimento in un limite della legge, un limite formale che aveva solo carattere psicologico, cioè la questione del minimo a dodici volte. Errore: del resto avevamo proposto 24 volte nel primo testo; solo quando fu elevato il massimo, si portò a 12 il minimo. Questo effettivamente poteva creare l'impressione che in certe zone si potesse verificare quasi un intero travaso del gettito dell'affitto nelle imposte. Ma la realtà qual è?

Nessun contadino ha mai pensato di applicare il minimo, nè noi pensavamo al minimo perchè per applicare il minimo il contadino deve andare in tribunale. Quindi, per evitare la vertenza, il contadino versa al proprietario il massimo, cioè 45 volte. Questo dunque era un *lapsus* della legge. Il fatto politico essenziale è stato quello di non aver predisposto contemporaneamente all'approvazione della legge le misure a favore dei piccoli proprietari non coltivatori che sono diventati una massa da manovrare: il senatore Majorana non è un piccolo proprietario non coltivatore, però piangeva per i piccoli proprietari non coltivatori. E se avesse pianto solo il senatore Majorana, i piccoli proprietari non coltivatori non avrebbero abboccato tanto facilmente all'amo. Il fatto è che questa lacuna, questo tallone di Achille della legge, ad un certo momento è stato strumentalizzato per una manovra politica che non era la solita manovra politica demagogica delle destre, ma una manovra politica di più ampio respiro.

Sono siciliano ed ho assistito alle elezioni regionali del 1971. Le forze che nel Parlamento nazionale avevano portato all'approvazione della legge, comunisti, socialisti e cattolici, immediatamente si accorsero dell'errore e presentarono il provvedimento a favore dei piccoli proprietari, e questo provvedimento sarebbe passato e, una volta approvato, avrebbe immediatamente calmato le acque e isolato la grande rendita parassitaria. Ma abbiamo visto — e la colpa è della Democrazia cristiana, almeno di un certo gruppo dirigente della Democrazia cristiana, quello che organizzò una certa manovra politica strumentalizzando questa legge — che da un lato, al Senato ed alla Camera, c'era una fazione della Democrazia cristiana che bloccava l'approvazione delle misure a favore dei piccoli proprietari, mentre sulle piazze l'onorevole Forlani, segretario nazionale della Democrazia cristiana, attaccava la legge con le stesse parole degli oratori della destra. E pochi giorni prima sulla stessa piazza l'onorevole Colombo, presidente del Consiglio, aveva difeso la legge su quella stessa linea sulla quale volevano difenderla tutti coloro che volevano la legge, sulla linea cioè di una revisione a favore dei piccoli e medi proprietari, dando loro quella integrazione di reddito e quelle possibilità di rendita dalle terre che avrebbero tolto alla situazione quel carattere di drammaticità.

Onorevoli colleghi, anche ai piccoli proprietari bisogna parlare con chiarezza. Nessuno può oggi dire, tanto meno coloro che ad ogni pie' sospinto si richiamano alle direttive comunitarie di Mansholt, che oggi c'è speranza nell'agricoltura per una piccolissima proprietà. Sarebbe tutt'al più un modo per ottenere un reddito supplementare, poichè le pensioni sono quelle che sono (18.000, 24.000 e 30.000 lire), è un modo per il piccolo commerciante che va in banca per ottenere un fido, per offrire una garanzia, ma non è certo la strada che porta allo sviluppo dell'agricoltura. Nè porta allo sviluppo dell'agricoltura il fatto che il fi-

glio del coltivatore diretto, che ha studiato e che poi è diventato impiegato di banca a Milano, continua nella gestione. Come può gestire? Di fatto la piccola proprietà era in crisi prima della legge. Se andiamo a guardare questi famosi quattro milioni di ettari di terre incolte, per la gran parte sono di piccole proprietà e sono incolte non perchè c'è stata la legge, ma perchè i proprietari non trovano più un contadino cui affidare quelle terre da coltivare.

Come si può rovesciare completamente il senso delle cose? È certo che questo è avvenuto perchè c'è stata questa responsabilità; e dico che questo è stato un cinico gioco sulla pelle dei contadini e dei piccoli proprietari, che ha portato poi a quella situazione di spostamento a destra della Democrazia cristiana di cui gran parte di quelli stessi che l'avevano sostenuta ha avvertito poi l'estrema gravità, l'estremo pericolo quando ha visto che non era possibile proseguire sulla strada del governo Andreotti e dell'alleanza con le forze di destra.

In questa situazione abbiamo avuto la sentenza della Corte costituzionale, che noi abbiamo criticato e critichiamo, non già perchè vogliamo diminuire il valore della funzione della Corte, il cui ruolo è sancito nella Costituzione repubblicana: la Corte costituzionale assolve una funzione di tutela contro le forze incostituzionali, perchè essa, assieme al sistema di limitazione in materia di decreti-legge, assieme a tante altre garanzie che sono contenute nella Costituzione, è uno degli istituti che devono impedire un rovesciamento delle istituzioni.

La Corte costituzionale ha operato molto bene nel ritagliare e nel tosare alcuni articoli del codice fascista, soprattutto in materia di libertà, che venti anni di attività parlamentare non erano riusciti a eliminare dai codici che abbiamo ereditato dal passato. Però abbiamo detto in altre occasioni e ripetiamo in questa sede: non c'è dubbio che in materia patrimoniale la Corte costituzionale a volte dà l'impressione di difendere non i princìpi della Costituzione ma quelli del codice civile, che con la Costituzione repubblicana ed antifascista non hanno nulla a che vedere.

Il collega Chiaromonte ha qui ricordato in un suo discorso la sentenza della Corte costituzionale in materia d'imponibile di manodopera; sentenza gravissima perchè coinvolse quei proprietari che oggi si lamentano di non trovare un colono, un contadino cui affidare la terra. Bisogna ricordare che quella sentenza coincise con una scelta di fondo del capitalismo italiano che doveva portare allo spopolamento delle campagne. L'imponibile di manodopera garantiva al bracciante alcune giornate l'anno; l'abolizione di quella legge, basata su qualunque principio si voglia, ha agevolato l'esodo che oggi ha cambiato profondamente la situazione delle campagne.

Per quanto riguarda la Corte costituzionale, se esaminiamo la sentenza, notiamo che il punto fondamentale della legge ne esce indenne perchè la sentenza « dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo comma, della stessa legge nella parte in cui dispone che nella determinazione della tabella per i canoni di equo affitto sono presi a base redditi dominicali ». Questa è del resto una giurisprudenza costante perchè anche la sentenza sull'enfiteusi si riferiva ai redditi dominicali, cioè ad un coefficiente di moltiplicazione basato sui redditi dominicali.

Questo è il punto sostanziale di questa sentenza. Gli altri punti li abbiamo criticati. Perchè li abbiamo criticati? Intanto da una lettura della sentenza — e l'onorevole Ferrari-Aggradi è un economista — ci si accorge che, mentre la Corte costituzionale fa il suo dovere e lo sa fare quando deve stabilire dei princìpi giuridici, non riesce poi che a fare politica, e cattiva politica, quando dai princìpi giuridici passa alle valutazioni di carattere economico e sociale che non sono di sua competenza.

Se esaminiamo tutto il dispositivo della sentenza ci accorgiamo che c'è una confusione tra l'indice dei prezzi agricoli, l'indice di svalutazione e l'indice del costo della vita, che vengono adoperati alternativamente quasi si trattasse della stessa cosa; vi

è una confusione anche per quanto riguarda imposte personali e imposte reali. È come se in questa sentenza ci fosse l'eco di cose che avevamo già sentito.

Sappiamo che cosa è stata questa sentenza: è stata un compromesso tra quelli che volevano difendere il principio della legge e gli altri che non sono, per il fatto di essere giudici costituzionali, fuori dalla realtà politica e sociale; infatti fra di loro c'è anche un nostro ex collega che da quei banchi aveva tuonato contro la legge sull'enfiteusi e contro altre leggi prima di essere nominato giudice costituzionale: è chiaro che anche in quella sede ha mantenuto lo stesso atteggiamento. Ma si tratta di atteggiamenti politici. La Corte costituzionale però non può intervenire sulle questioni politiche. Guai! E dovrebbero far riflettere i giudici costituzionali gli elogi che vengono dalla forza più anticostituzionale che esista nel nostro paese, i cui rappresentanti sono gli unici che giurano in questo caso sulla Corte costituzionale, salvo a vituperarla quando la stessa Corte, applicando la Costituzione, cancella le norme liberticide dei codici fascisti.

La Corte costituzionale non può sostituirsi al Parlamento. Non vogliamo tediare l'Assemblea, ma ricordo che nella nostra relazione abbiamo fatto una critica sensata a questa sentenza; voglio leggerne la conclusione. Noi non siamo detrattori della Corte costituzionale; affermiamo la funzione costituzionale di questa istituzione: « La Corte costituzionale ha un compito altissimo e delicatissimo che nessuno vuole contestare. La funzione di questa istituzione non può essere e non è quella di agire come un terzo ramo del Parlamento abilitato ad una definitiva lettura di merito delle leggi con potere di indicare al vero legislatore chiamato e responsabilizzato a questa funzione dal suffragio popolare, unica fonte di sovranità della nostra Repubblica, le soluzioni persino quantitative e gli orientamenti politici cui informare la futura legislazione. Far passare e consolidare una simile linea non porterebbe certo ad aumentare nè i poteri reali nè tanto meno il prestigio della Corte costituzionale, ma ne farebbe uno strumento al servizio di determinate forze, sottoposto a tutte le pressioni, a tutti i ricatti di chi vuol far passare per questa via scelte politiche o orientamenti che non si ha o la forza o il coraggio di portare responsabilmente davanti al Parlamento perchè l'unico modo vero di modificare una legge approvata dal Parlamento è di riportarla al Parlamento e chiederne o l'abrogazione o la modifica ».

Ma questa sentenza, che ritenevamo già abbastanza grave, di fronte all'atteggiamento del governo Andreotti si è rivelata un punto fermo. Noi abbiamo accusato il progetto Natali di essere un progetto di contro-riforma, e molto se ne adontava il ministro Natali, non solo perchè elevava il massimo da 45 a 55 volte — infatti di fronte alla proposta di elevare questo massimo il Parlamento avrebbe deciso — ma perchè attaccava princìpi che la Corte costituzionale non aveva toccato, cioè approfittava della sentenza della Corte costituzionale sull'articolo 3 per mettere in dubbio questioni che la Corte costituzionale, ripeto, non aveva toccato.

La Corte costituzionale non aveva toccato la questione delle commissioni, anche se questo era stato a suo tempo un elemento di scontro con le forze della destra e con il Partito liberale, e non aveva toccato soprattutto la facoltà data alle assemblee regionali di stabilire, entro i limiti massimi e minimi della legge, nuovi massimi e nuovi minimi. Quando è stato approvato l'emendamento Fracanzani alla Camera si è tentato, al solito, di confondere le acque parlando di un tentativo di far assumere alle regioni poteri legislativi primari in una materia che è riservata — e la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante — al Parlamento nazionale. Di ben altro si trattava! E per questo la Corte costituzionale, che pure nell'articolo 3 attaccò tutto quello che potè attaccare nella sua sentenza, questo punto non lo colpì. Si trattava di dare all'assemblea regionale il compito di operare entro i confini stabiliti dalla legge nazionale, cioè si trattava di dare all'assemblea regionale, per tutta la regione, quel compito che, provincia per provincia, dovrebbe essere assolto dalle commissioni amministrative. Su

questo punto tornerò in seguito. Non vi è dubbio, infatti, che nella moltiplicazione dei redditi catastali ci sono regioni i cui canoni di fatto o stabiliti dalla legge del 1962 sono molto al di sotto del massimo previsto dalla stessa legge n. 11 e ci sono invece regioni che sono al di sopra di tale massimo. Quindi si trattava di dare alle regioni la possibilità di una valutazione globale, con la responsabilità pubblica delle varie forze politiche nell'ambito regionale. Questo punto è stato attaccato ed eliminato.

In secondo luogo il progetto Natali rovesciava il principio, riconosciuto valido dalla sentenza della Corte costituzionale, dell'automaticità del canone, stabilindo una quantità di scappatoie per quanto riguarda i 15 punti aggiuntivi. A questo proposito voglio far presente che i 15 punti aggiuntivi varranno solo nel Mezzogiorno poichè gli edifici e i miglioramenti sono spesso valutati in catasto nell'Italia settentrionale e sono meno spesso valutati in catasto nell'Italia meridionale.

Vi è poi l'ultima casistica del « particolarmente sperequato » che di nuovo rimetteva e rimette tutto in una situazione di incertezza. Lo stesso 20 per cento è una lustra! Quando discuteremo l'emendamento su questo punto, vi leggerò l'articolo della legge del 1962 che voleva rispettare il 30 per cento, caro senatore De Marzi, e lei sa che fine ha fatto quell'articolo. Cioè si tratta del sistema per cui di nuovo si voleva una legge che fosse riformatrice nei princìpi e suicida nelle norme di attuazione, cioè che lasciasse tali e tante possibilità di vertenze, di contrasti, di cavilli tra proprietari ed affittuari per cui, in definitiva, anche se il canone aumentava di 70 volte, i problemi rimanevano.

Questo non l'abbiamo detto soltanto noi, ma lo hanno ribadito i compagni socialisti, le forze della sinistra democristiana, la maggioranza della Camera, che ha impedito a questa legge di andare avanti e l'ha fracassata.

Dunque questo progetto di legge ripeteva lo stesso tentativo di impedire ogni soluzione del problema dei piccoli proprietari. D'altra parte i colleghi della Commissione agricoltura sanno che si stava portando avanti il tentativo di un accordo tra le forze democratiche interessate a portare avanti la legge modificandola.

Ora la situazione politica è mutata; il governo Andreotti è caduto ed abbiamo questo progetto di legge. A mio parere la maggioranza ha fatto una scelta infelice. In effetti, quando si vogliono prendere le scorciatoie, si finisce per scoprire che queste sono più lunghe della strada normale. Aver scelto la strada degli emendamenti ad un testo così martoriato dalla Camera, costituisce, secondo me, una scelta infelice. La maggioranza aveva l'obbligo di presentarsi con un suo disegno di legge che forse avrebbe determinato una maggiore chiarezza a destra ed a sinistra.

Va inoltre osservato che tutte le velleità e tutti gli equivoci del vecchio testo permangono perchè non si può sostenere una cosa e contemporaneamente affermare il contrario. Non si può sostenere che una legge è stata fatta soltanto per venire incontro alle esigenze poste dalla sentenza della Corte costituzionale e nello stesso tempo affrontare altri problemi che la Corte non ha affrontato e, dopo avere scelto questa seconda strada, negare che si possano affrontare altre questioni.

Noi non abbiamo nè feticci nè tabù per le formule che sono passate. Siamo disposti a riesaminare tutto, però non si può proporre di non affrontare la questione dei piccoli proprietari, come affermano il relatore e la maggioranza. Io dico soprattutto che non si può contrabbandare roba vecchia per nuova. Certo qualche asperità è stata smussata, ma l'impostazione resta vecchia e superata.

Non vedo nessuno dei compagni socialisti, ma ho ancora nelle orecchie gli interventi dei senatori Rossi Doria e Tortora, che non volevano esami di merito della sola legge degli affitti perchè volevano l'esame di tutta la casistica dei patti agrari e che oggi si trovano certamente nella situazione poco felice di dover presentare al Parlamento questa formulazione con la scusa di rinviare tutto alle direttive.

Ora, signor Ministro, noi italiani siamo specialisti nel fare mulini di parole mentre altri fanno fatti. Si sono create tali attese su queste direttive che sembra debbano avere un potere taumaturgico sull'agricoltura italiana. Lei ha ricevuto qui una eredità senza beneficio d'inventario; continuare a dire che la questione del credito agrario si risolverà in sede di direttive, che la questione dei piccoli proprietari si risolverà in sede di direttive, che la questione del passaggio dalla mezzadria all'affitto si risolverà in sede di direttive, che la questione della durata dei contratti si risolverà in sede di direttive, significa creare un castello, gonfiare un pallone che può essere facilmente sgonfiato dal signor Ortoli e dagli altri membri della Commissione.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Ma noi non diciamo questo...

C I P O L L A . Signor Ministro, in questi cinque anni in cui in Italia siamo stati ad aspettare le direttive, tutti gli altri paesi della Comunità hanno legiferato in queste materie e sulle materie affini; è accaduto in Francia, in Germania, eccetera e lei lo sa meglio di me.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Mi permetto di interromperla, senatore Cipolla, perchè, dal momento che teniamo a che questo provvedimento possa andare avanti rapidamente, desidero dare subito un chiarimento. Con questo provvedimento intendiamo colmare delle lacune che sono state create dalla sentenza della Corte costituzionale. Nello stesso tempo riconosciamo che vanno ripresi i vari contratti e intendiamo procedere in un modo che è stato anche indicato nello stesso programma di Governo in maniera piuttosto sostanziale e decisa. Questo intendiamo fare; però riteniamo che sarebbe un errore pretendere di caricare tutto su questo disegno di legge. D'altra parte non intendiamo inserire questa materia nel disegno di legge sulle direttive perchè se lo facessimo correremmo veramente i rischi che lei dice, cioè di dar vita a una procedura assai complessa e ad un insieme di vincoli che potrebbero costituire grave ostacolo al perseguimento degli obiettivi che ci siamo posti. Non è che rinunciamo a fare ciò che con la nostra volontà politica abbiamo dimostrato di voler fare; solo con questo provvedimento ci siamo proposti un obiettivo ben chiaro e ben determinato.

C I P O L L A . Ma io ho capito qual è l'obiettivo ben chiaro e ben determinato. Infatti ho detto prima: se l'obiettivo è quello di turare le falle aperte dalla sentenza della Corte costituzionale, non si vede perchè debbono entrare in questo provvedimento materie diverse su cui la Corte costituzionale non ha deliberato, come quella delle commissioni, come quella del potere delle regioni. Ma se in questo provvedimento si possono inserire cose su cui la Corte costituzionale non ha deliberato, allora non si vede perchè non si possano introdurre altre questioni, tanto più che esistono anche degli elementi psicologici. Non si può ripetere lo stesso errore del 1971, cioè approvare una legge sui canoni e non approvare contestualmente una legge per i piccoli proprietari. Noi comunisti una cosa di questo genere non possiamo farla passare e vi chiederemo un voto qualificato in modo che la gente sappia di chi è la responsabilità.

Lei poi sa molto bene, onorevole Ministro, che le direttive non si riferiscono a tutto il territorio agricolo dello Stato, ma si riferiscono a quella parte del territorio che rientrerà in quelle particolari condizioni che sono in parte determinate da norme e in parte determinate dalla mannaia dei finanziamenti. Infatti non c'è dubbio che non tutte le aziende, non tutte le proprietà condotte in affitto rientreranno nell'ambito delle direttive. Se lei vorrà farle rientrare, immediatamente interverrà la Commissione a dire che quello non c'entra. Perciò si creerà una situazione psicologicamente e sostanzialmente di difficoltà. Ma perchè non cercare di risolvere la situazione, di dire una parola? Abbiamo fatto delle proposte che chiedo a

lei di esaminare personalmente con molto senso di responsabilità, perchè sa che abbiamo sempre con molta costruttività affrontato il nostro compito di oppositori e di parlamentari.

Per quanto riguarda le direttive — e voglio concludere su questo argomento —, lei sa che non c'è unanimità circa l'applicazione delle direttive fra i paesi della CEE, per cui si cercheranno tutti i pretesti per sostenere che le proposte che avanziamo non sono valide e fare in modo che per diversi anni restino indietro. Comunque su alcuni punti, come abbiamo fatto in Commissione, continueremo in Aula in nostro lavoro. Sempre abbiamo sostenuto che è esiziale per il Parlamento preordinare barriere. Per avere fatto questo alla Camera, nella fattispecie di questo provvedimento, si è determinata una situazione di rottura. Comunque non è costruttivo che l'elaborazione di una legge sia riservata ad un ristretto numero di rappresentanti dei partiti della maggioranza. Non era questo il senso, che noi abbiamo ritenuto nuovo, del discorso del Presidente del Consiglio fatto in quest'Aula nel momento della presentazione del Governo.

Del resto in questa materia abbiamo in Senato una tradizione di elaborazione unitaria, quando ancora non erano state fatte quelle affermazioni dal Presidente Rumor. Se oggi invece si afferma il criterio di una chiusura anche nella elaborazione tecnica della legge, vuol dire che stiamo attraversando un brutto momento in Senato e in genere in tutto l'arco politico.

In sostanza, dunque, cosa vogliamo? In primo luogo che l'automaticità della legge sia rispettata, come vogliono i contadini, come ha riconosciuto legittimo la Corte costituzionale. Vogliamo eliminare dal testo approvato dalla Commissione tutte quelle parti suscettibili di portare i contadini e i proprietari davanti ai giudici e di dare inizio a liti costosissime per chi è più debole, cioè per il coltivatore. Vogliamo che questa automaticità operi in un limite di canone che non sia eccessivamente elevato.

Vorrei qui richiamare all'attenzione dei colleghi che hanno parlato della riforma tributaria, il fatto che nel 1974, con l'entrata in vigore della riforma stessa, la proprietà fondiaria risparmierà circa 60 miliardi, perchè non vi saranno più l'imposta e la sovrimposta fondiaria, che costituivano le principali imposte a carico della proprietà. Questo è un fatto positivo per la parte che riguarda finalmente i bassi redditi, perchè è stato riconosciuto anche nei confronti della proprietà fondiaria il principio della esenzione dei redditi minimi; quindi, essendo tutti colpiti dall'imposta personale sul reddito, il piccolo proprietario, coltivatore diretto o anche non coltivatore, usufruirà degli stessi tagli di minimo di cui usufruiscono tutte le altre categorie, mentre finora c'era una ingiustizia, eliminata solo in parte nella legislazione siciliana con una esenzione fino a 5 mila lire di imponibile per i coltivatori diretti dall'imposta fondiaria.

Però non pagheranno l'imposta fondiaria neanche i grossi proprietari. Finora si pagava 12 volte l'imponibile, ora si pagherà una percentuale su un tasso di moltiplicazione, perchè le leggi delegate prevedono un tasso di moltiplicazione degli imponibili catastali e un tasso di moltiplicazione dei redditi agrari che sarà stabilito almeno ogni due anni dal ministro delle finanze, cioè con lo stesso meccanismo della Vanoni.

In più c'è un altro provvedimento delegato che prevede che entro dieci anni, con determinate garanzie per alcuni settori, si devono rivedere tutti i catasti per adeguarli. Quindi ci troviamo in una situazione nuova per cui abbiamo una riduzione del carico fiscale di circa 60 miliardi a carico della proprietà, in parte giustificato perchè si tratta di piccoli redditi, in parte ingiustificato. Abbiamo un sistema di tassazione che non metterà il reddito di chi è solo proprietario alla pari del reddito di chi è solo lavoratore, perchè il lavoratore pagherà l'imposta personale sul reddito, e la pagherà anticipatamente sull'intero suo salario o stipendio; il proprietario fondiario pagherà l'imposta sul reddito come percentuale sull'imponibile del 1939, moltiplicato per un certo coefficiente.

Dobbiamo perciò stare attenti anche a non esagerare con l'elevamento dei coeffi-

cienti, perchè poi non ci potrà essere un ministro delle finanze che potrà dire che questa moltiplicazione deve restare a 24, quando voi la portate a 70. È una situazione nuova che ci impone di rispettare con maggior fiducia il sistema dell'automaticità della legge e ci impone di non eccedere negli aumenti del reddito.

In secondo luogo chiediamo che sia mantenuta la formulazione della legge per quanto riguarda i poteri deliberativi della regione. Ci si dice: ma la regione ora ha il potere di nominare il presidente della commissione (che poi è l'ispettore agrario che ha ricevuto in eredità dallo Stato). La legge che cosa prescriveva? Che su una materia così viva le forze responsabili si pronunciassero davanti all'opinione pubblica e potessero stabilire i minimi e i massimi. Voi invece volete — e questo è il disegno non di chi in questo momento è Ministro, ma di chi dirige nella continuità il Ministero dell'agricoltura — ridurre le regioni a semplici organi di decentramento amministrativo, a semplici organi di sottogoverno. Volete cioè dare all'assemblea regionale la funzione amministrativa della nomina e volete toglierle la funzione aperta, chiara, in cui ogni forza assume le sue responsabilità, di fissare i minimi e i massimi all'interno di quelli stabiliti dalla legge.

Il terzo punto riguarda la delega alle regioni per gli interventi di integrazione di reddito e di acquisti agevolati a favore dei piccoli proprietari.

Il quarto punto è il problema della durata del contratto. È stato introdotto nella legge un emendamento alla Camera che porta a 15 anni la durata del contratto per gli affittuari capitalisti mentre gli affittuari coltivatori diretti hanno una semplice proroga. Non si possono aspettare, per stabilire la durata del contratto per gli affittuari coltivatori diretti, le direttive comunitarie. Non è stato fatto questo da chi ha proposto — e non è stata certo la nostra parte — la durata di quindici anni, che non è stata subordinata alle direttive comunitarie, per quanto riguarda i grossi affittuari. Invece quando noi diciamo: poichè avete fatto questa concessione per i grossi affittuari, estendetela anche ai piccoli, perchè un piccolo affittuario, se vuole impiantare una stalla, se vuole cambiare il sistema di coltivazione, se vuole indebitarsi con il credito agrario, se vuole chiedere un contributo, se vuole comprare una macchina, ha bisogno di prevedere la durata del contratto, lo diciamo perchè si tratta di un problema urgente, che non può essere subordinato alle direttive comunitarie. Non è giusto che si subordini all'adempimento di determinati requisiti questa concessione per i piccoli affittuari, mentre un grosso affittuario, anche se non agirà in conformità con le direttive comunitarie, ne potrà usufruire.

Su questi punti si può trovare una soluzione agevole perchè a noi è dispiaciuto — non so se fra la maggioranza vi sia qualcuno che sia contento di questo — il voto dato in Commissione a questa legge; un voto che ci ha costretto a dare voto contrario ad una legge sulla quale abbiamo lavorato e alla quale vogliamo dare il nostro apporto. L'astensione benevola, che questa sera è stata riconfermata dal senatore Bergamasco, dei liberali riconosce, nei residui del provvedimento dell'onorevole Andreotti e dell'onorevole Natali, il frutto della elaborazione del Partito liberale. Non vorrei che questo si verificasse in Aula: non credo che gioverebbe nè alla legge nè alla chiarezza della situazione. E non solo per quello che è un episodio: la Camera può modificare il provvedimento e certamente i contadini e le organizzazioni sindacali interverranno ulteriormente. Ma questa deve essere una legge efficace, conforme ai princìpi che il Senato ha elaborato e che hanno trovato buon accoglimento tra i contadini che debbono essere tutelati, facendo giustizia per i piccoli proprietari, in modo che, attraverso questa via, si possa portare veramente pace e rinnovamento nelle nostre campagne. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore De Sanctis. Ne ha facoltà.

D E S A N C T I S . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non ho la possibilità, come l'amico senatore Filetti, di ricordare a me stesso i precedenti e i dibattiti parlamentari della vicenda legislativa di cui ci stiamo occupando perchè parlamentare fino all'anno scorso non ero, ma ho vivo il ricordo di come, non parlamentare, accompagnandomi agli altri uomini del partito, conducevo per l'Italia la battaglia sul tema che oggi ci occupa (oltre a quelle, è ovvio, su argomenti di carattere generale e particolare); fu questa la grossa battaglia politica del 1971. Ho quindi ascoltato stasera con estrema attenzione — e penso di averne data fisica dimostrazione — il senatore Cipolla che agli occhi miei allora — ecco che ricordo a me stesso qualcosa — rappresentava, assieme al senatore De Marzi, uno degli avversari politici da combattere con decisione, non certamente sul piano personale, ma come corresponsabile in sede politica di una grossa sciagura legislativa abbattutasi sul nostro paese.

Ho ascoltato attentamente il senatore Cipolla e debbo dire che, oltre ad essere colpito dalla sua ben nota competenza sull'argomento, ho potuto cogliere (nonostante che egli parli, almeno a mio avviso, come ostinatamente vincolato ad una tesi ormai predeterminata e finalisticamente ben precisa, e non da oggi), come succede quando si ascolta con molta attenzione quello che i nostri contradditori dicono, quelli che io definisco « i momenti della verità ». Ce n'è stato uno in particolare che mi ha colpito nelle prime battute dell'intervento del senatore Cipolla, quando egli ha definito la battaglia che si sta combattendo in ordine a queste disposizioni legislative come una specie di battaglia di retroguardia. Egli inquadrava questo nell'ambito di un contesto e di un discorso di carattere più generale.

Si parla della situazione generale, dell'intera politica agricola italiana, in sostanza, quando si dibattono questi argomenti; ed abbiamo, dobbiamo avere alle spalle implicitamente un po' tutto quello che è stato detto e contraddetto ormai nei decenni, da quando, dal dopoguerra in poi, si sono succeduti una serie di governi che si dicono democratici nel nostro paese. Da allora in poi si sono o non si sono verificate tante cose nel mondo dell'agricoltura, benchè da parte nostra sia da ritenere per implicito alle nostre spalle o dentro di noi — diciamo, onorevole Ministro, nella nostra anima, nella nostra sofferenza di cittadini — tutto quello che è accaduto o che non è accaduto in favore dell'agricoltura italiana.

Ed allora è battaglia di retroguardia in relazione all'argomento del quale mi occuperò partitamente, sia pure nei termini di tempo che mi sono prefisso, cioè della nostra posizione nell'ambito della Comunità economica europea, in relazione ai problemi che si pongono di vario termine, di varia sostanza e di vario livello. È battaglia di retroguardia in ordine a che cosa? Onorevole Ministro, qualche giorno fa, dibattendo insieme, fra noi, in quest'Aula i problemi dell'agricoltura così come nascevano da determinate emergenze di carattere prevalentemente comunitario, in sede di interrogazioni ed interpellanze, noi eravamo d'accordo nel fare dei rilievi importanti, uno dei quali va riecheggiato stasera, a mio avviso, in questa discussione per sottolineare i fatti nuovi che si sono verificati nel nostro paese negli ultimi mesi, vorrei dire nelle ultime settimane, quando si è dovuto scoprire che quello che non era accaduto o che si era verificato male in ordine alla risoluzione dei problemi dell'agricoltura italiana in questi decenni aveva portato alla situazione della quale tutti insieme stiamo soffrendo.

Vedevamo questa situazione, quindici giorni fa, sotto una determinata prospettiva, secondo un certo angolo visuale, cioè nell'ambito della lotta contro il carovita, della politica dei consumi e dei prezzi, nell'ambito — aggiungiamo stasera — di quelle carenze che si sono manifestate di approvvigionamento di prodotti essenziali ai fini dell'alimentazione, esigenza primaria dell'intera collettività nazionale, onde si arriverà a dibattere, come faranno più compiutamente altri colleghi (in questo momento voglio procedere soltanto per accenni; e qualche accenno faceva anche il senatore Cipolla poco

fa sullo stesso argomento), il problema di come contenersi nei confronti di una agricoltura nella quale si è verificato un esodo, uno spopolamento delle campagne per le ragioni che non starò a ricordare perchè sono a tutti note (sono ovvie le cose che possono dirsi a questo riguardo).

Abbiamo di fronte a noi delle direttive comunitarie che ci indicherebbero addirittura delle prospettive di ulteriore spopolamento; nello stesso tempo ci troviamo di fronte al problema inverso, cioè alla necessità, onorevole Ministro, di affrontare il problema in termini di riqualificazione della agricoltura. Sul piano della ulteriore qualificazione mi sia consentito un termine venatorio: si tratta del ripopolamento delle nostre campagne, ma ripopolamento di creature umane in grado di lavorarci in maniera qualificata e di viverci in maniera giustamente remunerata.

Questo mi pare che sia uno degli spunti sui quali dobbiamo fermare la nostra attenzione se vogliamo evitare di fare soltanto delle chiacchiere, del resto non molto ascoltate. E non mi riferisco tanto alla attenzione dei colleghi e del Governo autorevolmente rappresentato: forse i giornalisti ascolteranno gli altoparlanti nel chiuso della loro sala stampa; me lo auguro non per chi sta parlando in questo momento ma perchè, se non è questo uno degli argomenti cruciali dal punto di vista anche delle scelte politiche in prospettiva, questo del fitto dei fondi fondi rustici, le norme conseguenziali e tutta la relativa problematica nell'ambito della vicenda sociale ed economica del nostro paese, vorrei a un certo punto capire quali sono gli argomenti che possono interessare non dico tanto e soltanto l'opinione pubblica in genere ma coloro che l'opinione pubblica debbono informare. È una critica sorridente che faccio sempre in termini, credo, cortesi e garbati, ma in ordine ad un problema, che si pone a questo punto, di scollegamento evidente forse fra la classe politica e il resto del paese, quel resto del paese verso cui appunto la mediazione deve essere fornita dagli organi di informazione. Per questo finisco col pensare che forse contribuiremo tutti insieme, onorevole Ministro, a trovare stasera e nei giorni successivi delle soluzioni concrete in qualche modo ottimali. E seguitiamo ad andare avanti per la nostra strada con fede e con coscienza.

Ma tutto questo mi fa riflettere su un punto che mi sembra essenziale ai fini della comprensione della situazione nella quale ci troviamo: che allora questo disinteresse può significare mancanza non soltanto di confidenza verso il potere politico, ma anche della necessaria fiducia nei suoi confronti.

Ma proprio su questi argomenti, sui problemi della tanto travagliata agricoltura, a lei, onorevole Ministro, che ormai ne è un anziano, un antico tutore nel nostro paese, possiamo rivolgerci anche con una polemica garbata ma decisa perchè delle cose che non sono fatte evidentemente dal punto di vista politico ella assomma sulle sue spalle una serie di responsabilità; e delle difficoltà che ha incontrato ella è nei nostri confronti, anche di noi oppositori, autorevole e sicuro testimone; quindi sappiamo che questo dialogo può avere un significato. Ma può avere un significato concreto e dal punto di vista contingente e in prospettiva se si incomincia a fare un altro tipo di ragionamento, il tipo di ragionamento che sottolinea un altro dei momenti della verità in cui è incorso il senatore Cipolla poc'anzi quando egli ha giustamente, secondo me, sottolineato che ci sono forze politiche nel nostro paese che dicono e fanno tutto e il contrario di tutto. E questo drammaticamente è avvenuto per l'agricoltura italiana. Così come potrei dire (e mi libero quindi dal compito di polemizzare direttamente con il collega che mi ha preceduto) che l'ultimo momento della verità l'ho sentito però echeggiare — e questo diventa argomento importante in ordine al reale rapporto che deve esistere tra le forze politiche che sono in Parlamento e nel paese e in ordine alla reale comprensione delle responsabilità che ciascuno di noi intende assumere — quando da parte comunista si è attaccato, nei termini che abbiamo ascoltato tutti

insieme, il dettato della sentenza famosa della Corte costituzionale.

Allora riflettevo, collega senatore Cipolla, su questo punto; potrei anche dire, perchè mi piace a volte fare polemica che io stesso definisco a mio carico nominalistica e formalistica: guarda un po', quando si arriva al sodo, alla sostanza cruciale dei problemi, al nodo dei problemi autentici e reali, allora certi partiti, che tanto sbandierano di essere appartenenti all'arco costituzionale, se attaccano qualcuno, attaccano addirittura il supremo organo di tutela e garanzia della Costituzione, e i difensori della Corte costituzionale...

C I P O L L A . Nei paesi democratici c'è il diritto di critica verso qualunque organo dello Stato.

D E S A N C T I S . D'accordo, ma non contesto il suo diritto di critica, senatore Cipolla. Contesto il fatto...

C I P O L L A . Dica se secondo lei la critica è giusta o no...

D E S A N C T I S . Mi faccia finire su questo punto. Prima io non l'ho interrotta e l'ho ascoltata con attenzione. Se mi fa finire ho di solito l'abitudine di tentare almeno di spiegarmi con chiarezza. E la conclusione su questo punto è che ella, allora, ha malamente ed erroneamente — glielo contesto — ironizzato sul fatto che proprio noi, che siamo definiti da voi al di fuori del cosiddetto arco costituzionale, ci siamo trovati, e ci stiamo bene, a difendere i princìpi della Costituzione e il dettato della suprema Corte costituzionale. E siamo onorati e privilegiati di questo; ed è bene che il paese lo sappia. Ce ne fornite voi la possibilità. Questa alternativa nasce sul piano delle cose, non sul piano delle chiacchiere, delle etichette o delle formule.

Ecco qual è la nostra posizione nella paradossale problematicità di tutte le questioni che emergono da questa legge in ordine alla quale e agli emendamenti che sopravvengono, senza peccare di ingenuità e senza essere accusato di superficialità, dopo aver ascoltato gli interventi di coloro che mi hanno preceduto, arrivo, disinvoltamente debbo dire, a questa conclusione: quando una legge come questa lascia intatta la problematicità preesistente e ne crea anzi delle nuove e non risolve nella sostanza la questione, tanto che ci si può lamentare da destra e da sinistra, di sotto e di sopra, da tutte le parti e da tutte le direzioni possibili, devo dire che questo non è un modo di fare le leggi nel nostro paese. E siccome questo è un disegno di legge presentato dal Governo, ahimè, la responsabilità del Governo a questo riguardo è grossa, va denunziata, va sottolineata. E non ci si venga a dire ad un certo punto che ci sono delle scelte di posizione o di versante da parte nostra che possono e debbono essere criticate perchè sul piano della nostra coerenza di parte a riguardo di questo problema gli annali del Parlamento, che non ricordo a me stesso ma che ho letto, parlano di una linea univoca permanente di condotta sulla cui chiarezza nessuno può elevare sospetto o dubbio. E non accettiamo rimprovero, senatore Cipolla, da parte di chi oggi viene a fare il tentativo di produrre una filosofia spicciola, buona un po' per tutte le lingue e per tutte le coscienze, cercando con quel linguaggio di far dimenticare a noi, che in questo siamo attenti osservatori e scrupolosi rammentatori del passato e del presente e molto vigili anche nei riguardi del futuro, la scelta classista che non soltanto presiede la posizione ideologica della sua parte ma che ha presieduto anche la vostra condotta proprio nel momento in cui proponevate la legge principale di cui stiamo parlando la quale, proprio sul punto del classismo autentico, contiene la scelta in una certa direzione e, in termini altrettanto grossolani e macroscopici, la scelta contro altre fonti, altre direzioni, altri fattori del travagliatissimo mondo dell'operosità agricola italiana. Lo chiamo con questa terminologia, onorevole Ministro, e non vuole essere retorica.

Dico semplicemente che in situazioni di questa natura venire addirittura a rimproverare la nostra parte di tentare un'armonia

compositiva degli interessi delle varie forze produttive in senso tecnico, stretto, razionale, capitale e lavoro, a qualunque livello, del mondo dell'agricoltura, che poi è in perfetta e piena coerenza con un nostro modo ideologico di vedere le cose e di prospettarci anche un tipo di Stato e di società in cui le cose funzionino in questa direzione e in questi termini, muoverci un rimprovero da posizioni classiste significa ad un certo punto o cercare di mascherare il proprio imbarazzo, o cercare di fare delle speculazioni politiche, o trovarsi — senatore Brosio, lei non ne ha colpa personalmente, mi rivolgo alla sua parte — in quella posizione un tantino precaria nella quale può oggi trovarsi un Partito liberale che un giorno era tanto contro queste disposizioni, il giorno dopo non era più contro perchè stava al Governo, oggi sembra che, almeno in Commissione, si sia astenuto tanto da determinare il rammarico, la lamentela, la querimonia, il piccolo pianto finale del senatore Cipolla che ha dovuto dire: tutto questo ci ha persino costretti a dire di no e a votare contro, e Dio solo sa quanta fatica ci è costato votare contro. Se questa è la fisionomia politica dell'atteggiamento delle forze...

C I P O L L A . Se lei nota, sempre contro votiamo.

D E S A N C T I S . Lasciamo perdere! Non devo certo parlare questa sera di come voterete o non voterete i bilanci dello Stato tra poco, perchè questo è un argomento sul quale il vostro imbarazzo sarebbe assai grande, e, poi, un comunista solo in Aula in questo momento, anche se autorevole, non basta a dimostrare un bel niente. Non è questo il punto.

C I P O L L A . Quella legge l'abbiamo votata.

D E S A N C T I S . Bravi, avete fatto benissimo. Allora è pur vero che la scelta di versante, la scelta ideologica, la scelta classista che sto criticando è un fatto permanente: la vostra vocazione si è manifestata attraverso questa legge. Fate bene ad esserne orgogliosi, contenti e convinti sostenitori e questo rafforza la mia critica, soprattutto sotto il profilo che indicavo poco fa. Infatti quando troppe forze, così lontane nei presupposti e nella loro strutturazione interna, si trovano improvvisamente d'accordo, sul piano di certi compromessi legislativi, nel partorire un topolino fatto male, come queste norme, ritorna in piedi la critica che poco fa facevo. Ma non voglio insistere su queste argomentazioni perchè potrebbero diventare una specie di superficiale manifestazione oratoria da comizio, mentre devo ricordarmi che sono in Parlamento dove comizi non se ne devono fare, che delle nostre scelte politiche siamo responsabili tutti insieme, come legislatori, allo stesso titolo, e che le cose che dobbiamo dire e diciamo impegnano la nostra responsabilità verso la nostra coscienza in primo luogo, verso i nostri contraddittori, verso il Parlamento al quale rispondiamo, verso il paese del quale siamo tutti alla stessa maniera rappresentanti.

Ed a questo riguardo arriviamo al problema sul quale ho ritenuto di dire che mi sarei soffermato un po' di più stasera, sempre nei limiti del tempo prestabilito, cioè il problema dell'agricoltura italiana nel quadro della Comunità europea e delle sue direttive. La CEE — lo sappiamo tutti — rappresenta ormai un fatto permanente, quindi una serie di necessità, di problemi, una tematica giuridica precisa. Sappiamo che anche nel nostro paese la Cassazione di recente ha detto finalmente alcune cose a proposito dell'influenza determinante della normativa comunitaria sotto il profilo della vincolatività della normativa stessa rispetto alle legislazioni nazionali.

Bisogna che stia attento a non indulgere ad un ulteriore pensiero e cioè che la CEE è diventata un fatto di moda del quale si rischia di parlare un po' tutti a sproposito. In altre parole, teniamo bene le distanze. Noi partiamo, onorevole Ministro, da una posizione che lei stesso definì in termini di questa natura rispondendo cortesemente alle nostre interpellanze ed interrogazioni al-

cuni giorni fa. Partiamo da una posizione subalterna. Non devo indagare questa sera sul perchè si è determinata questa situazione; debbo soltanto dire che, per quanto riguarda l'agricoltura italiana, questa posizione subalterna si è manifestata e si manifesta in termini più drammatici e pesanti perchè l'agricoltura in sede comunitaria ha funzionato secondo grandi direttrici obbedienti alle regole economiche delle strutture agricole di paesi diversi dal nostro. Non dimentichiamoci che si tratta di paesi con economie agricole normativamente ed economicamente regolate diversamente, che hanno tutta un'attrezzatura, delle prospettive e delle realtà contingenti ed immediate differenti dalle nostre.

Quindi lo sforzo che si compisse ad un certo momento da parte di tutti noi di adeguare improvvisamente le nostre carenze, piuttosto che le nostre risorse, ad una costruzione che parte da altri lidi in termini diversi, ci farebbe trovare indubbiamente in grosse difficoltà. Tanto che, se non ricordo male, credo che se ci affacciamo alla tematica comunitaria in termini di realismo politico dobbiamo intenderci su alcuni punti che mi paiono però ovvi e scontati da tutte le parti.

Ci sono due presupposti fondamentali ai quali dobbiamo tenere l'occhio attento se vogliamo andare avanti soprattutto in questo settore così importante dell'economia italiana, cioè la politica delle strutture e la politica regionale. Sono questi i canali fondamentali attraverso i quali possono passare le nostre istanze, non senza sottolineare, onorevole Ministro, che ella fa bene ad invocare dalla Comunità determinate cose e fa altrettanto bene a dire che si deve guardare alle nostre sorti con occhio diverso da quanto si è fatto finora. A questo riguardo c'è una specie di *escalation* che ci trova solidali con lei; glielo diciamo senza remore e senza riserve mentali.

Nello stesso tempo però non dobbiamo dimenticare che si deve stare attenti alle inadempienze passate perchè sono quelle che ci hanno messo in una posizione critica nei confronti dell'intera Comunità economica europea; e non dobbiamo fare le piccole malizie all'italiana, introducendo nelle nostre leggi interne delle cose che sotto certi profili vanno al di fuori o sono in contraddizione con le nostre pretese di politica comunitaria europea.

Potrei accennare — non è questo nè il tempo nè il luogo, perchè ne parleremo al momento opportuno — al testo del disegno di legge di attuazione delle tre direttive comunitarie, così come è stato presentato alla Camera dei deputati, dove ci sono alcune affermazioni che contraddicono — e di gran lunga tra l'altro — il principio fondamentale che esiste nelle direttive. Del resto lo ha ricordato il collega Pistolese, al quale voglio esprimere anch'io un personale e pubblico apprezzamento per la fatica che ha fatto come relatore di minoranza, e naturalmente gli siamo tutti grati per ciò che ha voluto compiere, rappresentando le sue e le nostre opinioni riguardo a questo problema.

Proprio in considerazione di questo, vediamo che anche le norme al nostro esame sono in sicura contraddizione con la nozione di proprietà così come è contemplata non solo dalla nostra Costituzione ma anche dalle direttive comunitarie e con quella nozione di « imprenditorialità » a cui evidentemente la Commissione delle Comunità europee si riferisce tenendo l'occhio soprattutto su certi tipi di economia agricola come possono essere quella francese, quella olandese o quella tedesca, ma secondo una dogmatica giuridica per cui, senatore Benaglia (anche a lei il mio cortese e cordiale apprezzamento per la sua fatica di relatore di maggioranza perchè ha scritto delle cose importanti che incitano allo studio, alla meditazione e al dialogo), quella nozione non può essere contrabbandata, attraverso la dialettica molto abile che lei ha usato, per far credere a tutti noi e in primo luogo a lei stesso — per convincersi forse non come persona, perchè ne era già convinto, ma come relatore di maggioranza che è un'altra cosa — che il concetto di imprenditorialità secondo la normativa delle direttive comunitarie abbia ad intendersi come strumentalizzato benissimo attraverso questa legge sull'affitto dei

fondi rustici che diventerebbe lo strumento innovatore dell'intera economia agricola italiana con prospettive addirittura di estremo interesse.

Basta vedere il raffronto che ha fatto l'amico e collega Pistolese nell'esporci la posizione normativa, giuridica ed economica dei contratti d'affitto dei fondi rustici in tutti gli altri paesi della Comunità (e sono dati che non debbo ripetere) per renderci conto che altrove tutto si fa meno che quello che si fa in Italia a questo riguardo. Altrove, cioè, non ci sono scelte classiste: è un punto importante. Si parte certamente da una situazione diversa; non ci sono stati i fenomeni negativi che si sono verificati sulla terra italiana, ma che non si sono verificati così, perchè Dio è sceso in terra per dissolvere l'agricoltura italiana, ma perchè in materia di politica agraria dal 1946, 1947, 1948 in poi si è fatta tanta demagogia, si sono dissestate tante cose (e qui dovremmo citare anche le anime di illustri colleghi e predecessori che fanno parte della cronaca, ahimè, triste della politica agricola del nostro paese). Tanto è vero che è giusto ciò che affermava il senatore Cipolla poco fa quando diceva: siamo all'assurdo che in una società nella quale la contrattazione, la partecipazione (e chi più ne ha più ne metta) sono i concetti informatori della risoluzione dei problemi sociali del mondo del lavoro in genere, se c'è un settore nel quale tutto questo non è mai accaduto e stenta ad accadere è il mondo dell'agricoltura.

Ma questo da che cosa dipende? Dipende dal fatto che si è imposto e proposto dall'alto, che si è fatto o del paternalismo o della demagogia o addirittura, vorrei dire, della sopraffazione approfittando del fatto che i contadini dal punto di vista normativo, dal punto di vista della consapevolezza sociale erano i disarmati che erano e che c'è stata una classe imprenditoriale sul piano agricolo — diciamo le cose come stanno — che ha i suoi torti e non pochi. Quindi si è lavorato a man salva da parte delle forze politiche, fino al punto che soltanto la recente fame di grano ha fatto ripensare certi colleghi della maggioranza a come si stava male nel nostro paese, a come l'agricoltura si era ridotta.

Adesso — ed è stato detto giustamente anche da chi mi ha preceduto — ci si affanna a dire: « La Comunità europea con le sue direttive... ». No, quello non è un uovo dal quale possiamo trarre tuorlo, chiara e ogni ben di Dio che serva a fare uno zabaione consistente per rimettere in sesto le sorti del nostro paese dal punto di vista agricolo. Vi è un problema serissimo che nasce da questa normativa.

Ecco, vorrei dire ai colleghi De Marzi e Cipolla, a tutti coloro che difendono il disegno di legge 885, la cui incostituzionalità continua ad essere la spada di Damocle che pesa su tutti noi (ed è problema del quale non debbo occuparmi stasera; ne hanno già parlato e ne parleranno altri), che questa legge si dipana da un minuscolo articolo, il primo della legge n. 11, laddove viene stabilito categoricamente il principio che il denaro è il solo mezzo di negoziazione (lo posso definire così) dei rapporti relativi alla materia della quale ci stiamo occupando. È interessante tutto questo: si dissolveva tutto un passato nell'ambito del quale erano anche i prodotti che servivano come merce di scambio, di remunerazione, anche di compenso dei proprietari che investivano i loro capitali. Tutto questo, si è detto, con un tratto di penna va dissolto. E allora — ecco il mio velleitarismo comunitario, mi accuso da solo, mi confesso da solo in questo momento nella mia pochezza, onorevole Ministro — quando si è fatta una legge di quel genere e quando oggi ci si trova in termini di politica monetaria — moneta uguale denaro, sono la stessa cosa, quindi, se non sbaglio — nella problematica nella quale ci troviamo, debbo dire che non trovo una via di uscita sicura, seria, razionale per le sorti di un'agricoltura nella quale a capofitto si vogliono sostenere problemi in ordine ai quali, per esempio, i temi compensativi, retributivi, remunerativi, o sono danaro o sono niente: danaro che si svaluta ogni giorno di più, mentre la fatica va in lacrime da una parte e in fumo dall'altra e di arrosto ne rimane poco.

Ecco che allora le implicazioni ricorrenti e reciproche tra i dati della politica interna e i dati della politica comunitaria — siamo cittadini d'Europa, cittadini del mondo: quanta retorica si fa su questi dati! — non derivano da dati occasionali che servano a noi per discettare in queste aule, per il gusto di dire parole una dietro l'altra, ma emergono da dati sostanziali, in ordine ai quali rivendico categoricamente — non a titolo personale ma a nome della mia parte — una struttura interiore che ci consente di vedere le cose in maniera molto diversa da come, per natura e funzione di maggioranza, ad esempio, la maggioranza è abituata a vedere. Contro i classisti della sinistra ho già polemizzato, non debbo tornarci.

Signori della maggioranza, quando è che vi deciderete a guardare ai problemi dell'economia nazionale in senso globale? Non la volete chiamare — perchè offende i ricordi, le memorie, offende gli studi fatti in gioventù, offende le città in cui abbiamo studiato insieme o quasi, onorevole Ministro, in anni diversi — visione corporativa delle cose, non in senso settoriale ma globale? Chiamiamola allora in un'altra maniera: chiamiamola visione armonica degli interessi della società nazionale in cui tutti i fattori abbiano una loro cittadinanza, che dal punto di vista giuridico, senatore Branca, ex presidente della Corte costituzionale, significhi uguaglianza di tutti di fronte alla legge, purchè si sia produttori e non parassiti. È questa la nostra concezione: la rivendichiamo come valida e ve la proponiamo come alternativa categorica nel momento in cui concludiamo queste nostre parole in un dibattito nel quale il nostro pensiero negativo sulle cose che la maggioranza andrà a fare già mi pare che appaia abbastanza chiaro. (*Applusi dall'estrema destra. Congratuzioni*).

Presentazione di disegni di legge

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* A nome del Ministro della difesa, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato » (1281).

A nome dei Ministri della difesa e dell'interno, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Assegno perequativo al personale militare e ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e adeguamento della indennità di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza » (1282).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione dei predetti disegni di legge.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Branca. Ne ha facoltà.

B R A N C A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi limiterò ad una doppia serie di rilievi di carattere giuridico che però possono avere un rilievo o un valore politico. Una doppia serie di rilievi perchè una prima brevissima catena di queste argomentazioni riguarda le norme di diritto sostanziale di questo disegno di legge, e cioè la determinazione delle persone e delle categorie a cui si attribuiscono questi benefici e la determinazione della misura del canone eventualmente nei minimi e nei massimi. Una seconda serie di argomentazioni o di rilievi anche più brevi riguarda le norme relative al procedimento e agli enti ed organi che in ciascuna delle tappe del procedimento di determinazione dei canoni siano

o possano essere i protagonisti. Anche se questa critica o queste osservazioni si riferiscono ad alcuni punti della legge, ritengo che investano la legge nel suo insieme, cioè, come si dice ora, nella sua filosofia o nella sua struttura logica.

Il primo punto è quello che riguarda gli affittuari non coltivatori diretti. Qui è sorto un problema: il disegno di legge, che attribuisce alle commissioni provinciali la determinazione dell'equo canone, secondo un dato procedimento e certi criteri, deve limitarsi, come sembra affermare la Corte costituzionale nella sua sentenza anche troppo nota, solo agli affittuari coltivatori diretti o deve estendersi anche agli affittuari imprenditori? La motivazione della sentenza della Corte costituzionale sembra dire, almeno nella sua prima parte, che la legge non può determinare l'equo canone secondo i criteri seguìti dalla legge del 1971 o dal disegno di legge che ora dovremmo approvare; può determinare l'equo canone solo rispetto ai contratti stipulati dal proprietario con il coltivatore diretto. La sentenza della Corte costituzionale dice: mentre il lavoratore coltivatore diretto, il lavoratore manuale, ha una tutela particolarmente forte dagli articoli 35 e seguenti della Costituzione, che si riferiscono solo al lavoratore inteso in senso stretto, l'operatore economico che non sia lavoratore dipendente o manuale non è tutelato dagli articoli 35 e 36 della Costituzione; perciò, quando una legge intervenisse riducendo i canoni convenzionalmente stabiliti tra il proprietario e l'affittuario non coltivatore diretto, questa legge sarebbe incostituzionale.

La motivazione della sentenza, se dice questo, non si può affermare che sia molto perspicua, perchè poi conclude con frasi e parole che si prestano a diverse e contrastanti interpretazioni. Io stesso ho chiesto ad alcuni di coloro che hanno partecipato al giudizio di costituzionalità, e ne ho avuto appunto risposte contrastanti, tanto che mi sembra di dover interpretare questa parte della sentenza nel senso che non si possano applicare all'affitto a non coltivatore diretto coefficienti matematici che siano collegati a coefficienti determinanti per l'affitto a coltivatore diretto.

Noi riteniamo che questo disegno di legge — ed è una valutazione politica — non si preoccupi solo di una migliore distribuzione della ricchezza fra proprietario concedente e lavoratore coltivatore diretto, ma abbia presupposti produttivistici: in questo senso vuol essere una legge di protezione non solo dell'affittuario coltivatore diretto, ma anche dell'affittuario imprenditore. E se ci si opponesse che la Costituzione non consente di trattare analogamente l'affittuario imprenditore che percepisce un profitto e l'affittuario coltivatore diretto, risponderemmo, quasi con le stesse parole usate dalla Corte costituzionale, che l'articolo 41 della Costituzione si riferisce proprio all'autonomia contrattuale e fa sì che questa — la libertà di iniziativa economica privata comprende anche l'autonomia contrattuale — sia disciplinata anche a posteriori dalla legge purchè vi siano motivi di utilità sociale. Ora, se il nostro disegno di legge non vuole soltanto realizzare princìpi di giustizia sociale a beneficio dei coltivatori diretti ma vuole aiutare la faticosa ripresa dell'agricoltura italiana attraverso normazioni di cui beneficino anche gli affittuari non coltivatori diretti, riteniamo che ciò sia perfettamente costituzionale e consentito da quello stesso articolo 41 della Costituzione che invece sembra addotto, se si legge attraverso le righe della sentenza della Corte costituzionale,...

P I S T O L E S E . Il dispositivo è molto chiaro. Si dice: « nella parte in cui non si escludono dalla legge ». Quindi devono essere esclusi dalla legge: è tassativo.

B R A N C A . La motivazione è molto chiara nella prima parte, là dove dice che, non essendo tutelati, gli affittuari imprenditori, dagli articoli 35 e 36 della Costituzione, non si poteva intervenire anche a loro favore perchè questi affittuari, in quanto operatori economici, sono tutelati solo dall'articolo 41. Ma, ripeto, questo articolo, nella prima parte, afferma la libertà di iniziativa

economica privata, cioè anche l'autonomia contrattuale delle parti. Quindi, se nel primo comma l'articolo 41 riconosce l'autonomia contrattuale delle parti, nel secondo comma stabilisce che tale autonomia può essere ridotta e limitata con intervento del legislatore quando vi sia di mezzo l'utilità sociale. Una volta ammesso che la nostra agricoltura non si può risollevare se non attraverso provvedimenti, accettati politicamente (come questo), di aiuto agli imprenditori, dovete riconoscere la legittimità d'un intervento legislativo di limitazione dei canoni convenzionalmente stabiliti tra proprietario e affittuario non coltivatore diretto. E dico questo non per rivedere le bucce ad una sentenza della Corte costituzionale, ma perchè, nonostante la chiarezza della prima parte di questa motivazione, la seconda parte getta un po' di fumo su questa chiarezza che per lei, onorevole collega, sembra essere cristallina.

P I S T O L E S E . Io richiamavo solo il dispositivo.

B R A N C A . Se mi consente di continuare, vedrà che dico cose diverse da quelle che lei si aspetta. Nella motivazione si dice che questi interventi nei confronti dei canoni di affitto dell'imprenditore non possono limitarsi alla semplice massiccia compressione del beneficio fondiario come mezzo per devolvere l'ampio margine di differenza all'impresa, a copertura delle spese di produzione e alla formazione del profitto. Quindi la sentenza della Corte costituzionale deve essere intesa nel senso che la legge non può estendere, così, meccanicamente (e sia pure con qualche maggiorazione percentuale) anche all'affittuario non coltivatore diretto i coefficienti di aggiornamento stabiliti per il coltivatore diretto; voi non potete — dice in fondo la sentenza della Corte costituzionale — nei confronti dell'affittuario imprenditore procedere con schemi matematici, con coefficienti puramente matematici impiegati per altre categorie.

Ciò consente di sostenere, interpretando in senso aperto la sentenza della Corte costituzionale, che si può però determinare l'equo canone anche nei confronti dell'affittuario imprenditore, se si adottano altri criteri. Questo ci costringe a dire che la norma, così come è scritta, (ed è qui che vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro) nel testo proposto dalla Commissione (il quarto comma applica un coefficiente di maggiorazione da un minimo di 5 ad un massimo di 10 punti rispetto al canone determinato per i coltivatori diretti), è malamente semplicistica. Chi propone all'approvazione del Senato l'intero disegno di legge non vede che questo usa gli stessi strumenti, con un aggiustamento puramente meccanico, usa lo stesso criterio che è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale nella sentenza precedente. Perciò insisto nel richiamare l'attenzione del Ministro su questo punto. Non è, secondo noi, che la legge non possa intervenire rispetto alla misura convenuta tra proprietario e affittuario imprenditore; solo che non può intervenire in questo modo, cioè limitandosi a indicare misure massime e minime di maggiorazione rispetto ai coefficienti di aggiornamento suggeriti dalla stessa legge per l'affittuario coltivatore diretto. Bisogna dunque che la norma di cui parlo, perchè non incappi una seconda volta nella ghigliottina di qualche sentenza della Corte costituzionale, sia modificata. Ripeto, non sosteniamo che debba essere soppressa, cioè che la legge non possa riferirsi anche agli affittuari non coltivatori diretti; sosteniamo che debba riferirsi anche a loro, poichè ha scopi che non sono di pura e semplice distribuzione della ricchezza, ma di maggiore produzione e di salvezza, se occorre, della nostra agricoltura. Però proponiamo che questa norma sia modificata e rimpolpata in modo tale da sfuggire alle unghie, se unghie sono, della Corte costituzionale.

Secondo punto. Un'altra norma di questa stessa legge si riferisce ai casi in cui il canone risulti « gravemente sperequato rispetto al livello medio dei canoni stabiliti per la provincia in base ai criteri della presente legge »; e dice che in tali casi, quando cioè il canone risulti gravemente spere-

quato, non valgono le deliberazioni a carattere generale prese dalla commissione tecnica provinciale, ma interviene la commissione tecnica centrale e addirittura può essa stessa determinare coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti nel nostro disegno di legge.

Questa norma è in contrasto con la logica e del progetto legislativo che è sottoposto al nostro voto e soprattutto con quella della legge del 1971 nella parte che è rimasta ancora integra. Per esempio contrasta con l'articolo 6, che stabilisce le competenze della commissione tecnica centrale, la quale determina soltanto i criteri secondo cui le commissioni provinciali potranno poi determinare i coefficienti di aggiornamento dei canoni. La commissione tecnica centrale fissa essa stessa i coefficienti solo in fase sostitutiva (se la commissione provinciale non fa il proprio dovere). Li fissa anche in un altro caso previsto espressamente dallo stesso articolo 6, cioè quando vi sono vuoti o lacune nei dati catastali; non può non farlo perchè si tratta di intervenire su di essi e su di essi e chiaro che non possono deliberare le commissioni provinciali; lo possono solo i poteri centrali, cioè, qui, la commissione tecnica centrale, sentito anche l'ufficio nazionale competente in questa materia. Ma, nei casi in cui vi sia una grave sperequazione (rispetto al livello medio dei canoni), non vedo come sia conforme alla logica della legge che la determinazione dei nuovi coefficienti, diversi da quelli stabiliti da essa, sia fatta dalla commissione centrale, mentre al più, se determinazione diversa ci deve essere, non può essere attribuita se non alle commissioni provinciali. È da notare che (se non ricordo male) la competenza in questa materia, nel progetto che è stato presentato per la prima volta in Commissione, era attribuita proprio alle commissioni provinciali e non alla commissione centrale. Anche su questo punto mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo. Qui la commissione centrale potrà stabilire solo i criteri in base ai quali si dovranno stabilire coefficienti diversi da quelli determinati da questa stessa legge. Ma, ripeto, la determinazione dei coefficienti deve essere di competenza della commissione provinciale. Tant'è vero che l'articolo 6 non è stato neanche modificato per attribuire alla commissione centrale questa nuova competenza: non so se sia accaduto per dimenticanza o per altro motivo; la logica della legge probabilmente ha ispirato questo *lapsus* allo stesso presentatore del disegno di legge.

Quanto al secondo gruppo di rilievi, siamo costretti a ripetere quelle stesse obiezioni che abbiamo avanzato in Commissione agricoltura e in Commissione affari costituzionali. Se è vero che questo disegno di legge non ha soltanto propositi di redistribuzione della ricchezza a danno della rendita fondiaria ma ha motivi e ispirazioni decisamente produttivistici, cioè ha motivi che interessano lo sviluppo agricolo del paese, è chiaro che incide su materia e su terreno di competenza regionale. Che su questa materia la regione abbia competenza è riconosciuto dalla stessa legge tant'è vero che le commissioni provinciali sono nominate, sia pure in gran parte su designazione di associazioni sindacali, dal presidente della giunta regionale. Quindi lo stesso disegno di legge, se possiamo personificarlo, riconosce che questa, essendo materia agricola, è anche di competenza della regione.

In realtà, quando pure io vada contro le mie idee e mi metta, diciamo, nel cervello o nella volontà di chi ha proposto questo disegno di legge, le conclusioni non sono diverse: qui si deve conciliare il potere della regione, la sua potestà e le sue attribuzioni in materia di agricoltura, con quel principio, fissato da una recente sentenza della Corte costituzionale, secondo cui la regione non può incidere sui rapporti giuridici privati e quindi sui contratti stipulati tra privati. Ripeto: non sono d'accordo sul principio; ma questa è un'opinione personale che non conta niente. Però, anche accettandolo, bisogna riconoscere come qui occorra una vera e propria conciliazione tra le attribuzioni dello Stato, che può legiferare sui rapporti giuridici privati, e le attribuzioni della regione, che non lo può secondo la Corte costituzionale, ma che però deve poter intervenire, sia pure

entro certi limiti, su tutta la materia della agricoltura.

Come si sono conciliate le due attribuzioni? Si sono conciliate in questo disegno di legge — nessuno si offenda — dando alla regione non più che un pennacchio. È vero che è il presidente della giunta regionale a nominare i componenti della commissione provinciale, ma è una nomina vincolata poichè componenti ne devono essere il capo dell'ispettorato agrario della regione e le persone designate dalle associazioni sindacali. Insomma la regione, secondo la legge *in itinere*, non ha una vera e propria potestà in questa materia e perciò riteniamo che la conciliazione tra quelle due attribuzioni, dati anche gli scopi economici da raggiungere, si possa realizzare pressappoco nel modo con cui lo si è fatto nell'altro ramo del Parlamento: cioè attribuendo alla regione il potere di determinare il minimo ed il massimo dei coefficienti di aggiornamento dei canoni.

Si dirà che la regione, fissando il minimo ed il massimo entro cui dovrà scegliere la commissione provinciale, disciplinerebbe rapporti giuridici privati, ma mi permetterei di dissentire poichè quel che incide sui rapporti giuridici privati è appunto questa legge, che lo può fare poichè è una legge dello Stato. La regione, se le si riconoscesse il potere di cui vado parlando, avrebbe una pura e semplice competenza di carattere esecutivo della legge statale, tant'è vero che lo stesso disegno di legge nell'attuale stesura attribuisce la determinazione dei minimi e dei massimi ad un organo amministrativo, cioè ad una commissione provinciale che è, almeno teoricamente e formalmente, nelle mani della regione.

A parte ciò, nella bella relazione che accompagna questo disegno di legge — bella, lo dico sinceramente — non accettiamo l'assioma secondo cui l'ultima parte dell'articolo 117 attribuirebbe alla regione soltanto poteri esecutivi rispetto alle leggi dello Stato. L'articolo 117 si riferisce solo alla competenza legislativa della regione e pertanto, se nell'ultima parte si parla di norme, queste devono essere intese come norme legislative. Posso ammettere — ed è stata forse questa considerazione a spingere il relatore ad avanzare la sua tesi — che sembri molto strano il fenomeno che una legge dello Stato venga attuata attraverso un'altra legge, cioè attraverso la legge della regione; ma non è affatto strano poichè tanto in questa come in altre materie la Costituzione ha profondamente innovato sui dogmi tradizionali. Del resto, se voi interpretate l'articolo 117 nel senso che lo Stato possa attribuire alla regione poteri di esecuzione delle leggi statali, poichè nella natura di tali poteri rientra anche la determinazione dei minimi e dei massimi dei coefficienti di aggiornamento, non dovreste spaventarvi dell'emendamento con cui la Camera ha dato questi poteri alla regione. Invece il nostro disegno di legge non le attribuisce di fatto alcuna potestà poichè la commissione provinciale, pur essendo nominata dal presidente della giunta regionale, non è un'emanazione della regione. In conclusione le si riconoscono attribuzioni puramente formali, effimere, ma niente di sostanziale.

Per tutti questi motivi e per altri, di cui faccio grazia ai colleghi, siamo molto perplessi sull'adesione alla proposta del Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P O E R I O , *Segretario*:

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del*

Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. — Con riferimento all'aggressione araba, sui fronti egiziano e siriano, nei confronti dello Stato di Israele ed al conseguente stato di guerra instauratosi tra i tre Paesi antagonisti, gli interroganti chiedono di conoscere il pensiero del Governo in merito all'apertura delle ostilità e quali passi concreti esso stia facendo per evitare l'estendersi del conflitto armato, ai fini anche di garantire ad Israele il suo diritto all'esistenza come Stato indipendente e sovrano.

(3 - 0768)

PREMOLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

a) i motivi per i quali la « Delegazione per le restituzioni all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale », costituita nel 1953 al Ministero degli affari esteri per adempimento di compiti contingenti, connessi con le conseguenze dello stato di guerra, sopravviva, dopo 20 anni, senza che mai sia stato dato rendiconto ufficiale dell'azione svolta e dei risultati ottenuti;

b) in base a quali disposizioni di legge e con quale veste giuridica eserciti tuttora l'incarico di capo della predetta Delegazione, con il titolo di Ministro plenipotenziario, persona che non risulta attualmente appartenere ad alcun titolo ai ruoli organici del Ministero degli affari esteri, nè di alcun altro Ministero od organo pubblico;

c) se e come le suddette situazioni, evidentemente anomale ed arbitrarie, si concilino con il dettato costituzionale;

d) quale atteggiamento intenda assumere il Ministero — anche in relazione ai propri limiti di competenza ed a quelli dei Ministeri della pubblica istruzione e dei beni culturali, nella specifica materia della tutela delle opere d'arte appartenenti al patrimonio della nazione — nei confronti del disegno di legge che reca « Norme per il rafforzamento e la trasformazione della delegazione per le restituzioni all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale » (n. 1231), presentato il 1° agosto 1973, per iniziativa di alcuni senatori della Repubblica, il quale prospetta una soluzione settoriale, peraltro assurda giuridicamente prima che atipica sostanzialmente, del problema della protezione del patrimonio artistico nazionale, e proprio nel momento in cui il Governo, da una parte, promette di dare ad esso un'organica sistemazione nell'istituendo Ministero dei beni culturali e, dall'altra parte, dichiara la sua contrarietà alla proliferazione di « leggine » particolari, destinate a frantumare la coerenza delle soluzioni integrali.

(3 - 0769)

BASADONNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Rilevato che, nella risposta congiunta e generale che il ministro Gui ha dato agli interroganti relativamente alle conseguenze dell'epidemia colerica in Napoli, non è stata data specifica risposta all'interrogazione n. 3 - 0719, e considerato ancora una volta:

che, a causa dell'infezione colerica sviluppatasi nel comprensorio napoletano ed in altre provincie del Sud, sono derivati ulteriori danni all'economia oltremodo depressa del capoluogo campano, con particolare riguardo al settore terziario, in conseguenza dell'allontanamento e della quasi integrale disdetta delle prenotazioni presso gli alberghi cittadini da parte dei turisti stranieri nel periodo più propizio e della perdita di ingenti quantitativi di derrate alimentari, reputate pericolose per il contagio;

che, per la ripresa dell'attività terziaria, fondamentale risorsa della città, necessitano sia interventi immediati — con la corresponsione di contributi eccezionali per scongiurare la chiusura di aziende commerciali ed alberghiere, anche attraverso il riconoscimento di « calamità pubblica » per il lamentato flagello e la conseguente applicazione dei previsti benefici — sia interventi di più ampia prospettiva, comprendenti, tra l'altro, la ristrutturazione della ricettività alberghiera,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga necessaria l'applicazione dei seguenti provvedimenti a favore delle attività terziarie in genere nelle località colpite:

1) il ripristino delle linee di credito ordinario, almeno ai livelli in precedenza consentiti e recentemente ridotti, in applicazione delle norme antinflazionistiche adottate nel settore creditizio;

2) l'applicazione dell'articolo 10, ventiquattresimo comma, della legge n. 853 del 6 ottobre 1971, a favore delle aziende commerciali, rimasto inoperante per la mancata emanazione delle relative norme di attuazione;

3) l'alleggerimento dei piani di ammortamento relativi ai crediti agevolati al commercio, consentiti in base alla legge n. 1016 del 16 settembre 1960, scaduta e non ancora rinnovata;

4) la concessione dell'abbuono per tutte le imposte dirette ed indirette e dei contributi dei lavoratori, per un congruo periodo, a partire dal 1° agosto 1973.

In particolare, per quanto riguarda il settore alberghiero, l'interrogante chiede i seguenti ulteriori provvedimenti:

1) l'estensione delle provvidenze creditizie previste a favore delle aziende alberghiere dal testo unico 30 giugno 1967, numero 1523, integrato dalla legge n. 853, a quelle città con popolazione superiore a 100.000 abitanti maggiormente colpite dall'infezione colerica ed attualmente escluse dalle agevolazioni della citata legge per disposizione della Cassa per il Mezzogiorno;

2) la moratoria esente da oneri aggiuntivi, per almeno un anno, nel pagamento delle rate di ammortamento per i mutui fondiari consentiti alle aziende alberghiere;

3) il riconoscimento ed il rinnovo della parziale fiscalizzazione degli oneri sociali previsti dalla legge n. 1089, di cui hanno usufruito le aziende alberghiere del Mezzogiorno e che risultano tuttora in contestazione.

(3 - 0770)

VALORI, CALAMANDREI, ADAMOLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Dinanzi all'improvviso riaccendersi della guerra nel Medio Oriente, con i suoi tragici effetti non solo sui campi di battaglia, ma anche fra le popolazioni civili, come nelle città di Porto Said e di Damasco, colpite da bombardamenti aerei, e dinanzi ai pericoli di turbamento che da quella guerra tornano a gravare sull'intera situazione nel Mediterraneo, gli interroganti chiedono di essere informati sui passi compiuti dal Governo e su quali ulteriori iniziative esso intenda sviluppare, in contatto con gli altri Governi della CEE, nell'ambito dell'ONU, nel rapporto bilaterale con i Paesi direttamente coinvolti nel conflitto:

1) per determinare un'immediata cessazione delle operazioni militari, collegata con la prospettiva di una giusta soluzione politica della guerra;

2) per promuovere la definizione di un assetto durevole di pace nel Medio Oriente che, basato sul rientro di Israele nei suoi confini, secondo le deliberazioni dell'ONU sempre disattese dal Governo di Tel Aviv, e sul diritto del popolo arabo palestinese ad una soluzione del proprio problema nazionale, garantisca l'esistenza e la pacifica convivenza di tutti gli Stati di quell'area;

3) per evitare che il conflitto in atto possa ripercuotersi in nuove più generali tensioni nel Mediterraneo e per mantenere l'Italia fermamente estranea ad ogni azione o misura suscettibile di fomentare simili ripercussioni.

(3 - 0771)

PINNA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza delle vivaci reazioni, ampiamente riportate dalla stampa regionale, determinate dai nuovi orari in vigore dal 1° novembre 1973 predisposti dall'ATI;

2) se non ritenga opportuno, in considerazione della condizione insulare della Sardegna, rivedere l'orario con il competente Assessorato ai trasporti della Regione sarda, ancora una volta emarginati da importanti decisioni.

(3 - 0772)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PASTORINO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e del tesoro.* — (*Già* 3 - 0673) (4 - 2349)

MARI, GADALETA. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che la sezione di Bari dell'AIAS (Associazione italiana per l'assistenza agli spastici) versa in una grave situazione a causa delle difficoltà finanziarie dovute al mancato aumento delle rette per fronteggiare le maggiori spese di gestione e del fatto che il Ministero non ha ancora provveduto alla liquidazione delle rette maturate al secondo trimestre del 1973, ammontanti a lire 518.000.000;

che, di conseguenza, è in piena crisi la funzionalità dell'AIAS, che deve provvedere all'assistenza di oltre 1.700 bambini spastici ospitati nei centri e pensionati di Bari, Acquaviva, Altamura, Andria, Corato, Monopoli, Ruvo e Taranto;

che i circa 750 dipendenti, in gran parte personale specializzato, vedono in pericolo la garanzia del posto di lavoro, la regolarità del pagamento delle retribuzioni e, più complessivamente, i loro diritti contrattuali;

che le difficoltà di cui innanzi sono ulteriormente aggravate dalla lentezza con cui la Regione e gli Enti locali stanno procedendo nel predisporre gli strumenti di pubblicizzazione della gestione dei centri di riabilitazione,

si chiede di conoscere:

1) i motivi per i quali il Ministero non ha ancora versato all'AIAS di Bari la somma di lire 518.000.000 per le rette maturate al secondo trimestre 1973;

2) quali provvedimenti urgentissimi, atteso anche l'aspetto umanitario dell'attività svolta dall'AIAS, si intendono adottare, non solo per il più sollecito versamento della somma predetta, ma anche per provvedere al pagamento delle rette relative al terzo e quarto trimestre del corrente anno;

3) come si pensa di provvedere al ripiano del *deficit* finora accumulato dall'AIAS, che ascende ad oltre un miliardo di lire, e se, al riguardo, non si ritiene necessario impinguare il fondo previsto per gli adempimenti di cui alla legge n. 118 del 31 marzo 1971.

(4 - 2350)

DE MARZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda rimediare con urgenza alla lacuna, grave dal punto di vista sociale, che si riscontra nel decreto ministeriale 4 giugno 1973, dove, nella costituzione del Comitato consultivo per il Fondo sociale europeo, ci sono tutti i rappresentanti di categoria, compresi quelli dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), mentre mancano solo quelli dei coltivatori diretti, che sono e debbono essere interessati al problema.

(4 - 2351)

ROSATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Nella notte del 4 ottobre 1973, nel trentennale della deportazione, un attentato dinamitardo è stato compiuto nel cimitero militare di Merano, dove riposano le spoglie dei militari italiani internati in Germania, deceduti in detto luogo — allora città ospedaliera — negli anni 1945-46, duramente colpiti nel fisico, ma non nello spirito, dopo due anni di dura prigionia.

Tale attentato è stato perpetrato ai danni del monumento dedicato alla memoria degli italiani caduti nei *lager* nazisti: un ordigno esplosivo è stato installato nel tripode di ferro battuto antistante il monumento e la violenta deflagrazione, percepita in tutta la città e nei dintorni, ha danneggiato la stele.

Ma, al di sopra dei danni materiali, rimane l'atto sconsiderato ed altamente offensivo, tanto più che i tre contigui cimiteri di guerra di Merano (italiano, austriaco e germanico) custodiscono le salme di militari di varie nazionalità raccolte nel simbolo della pace e della fratellanza.

L'interrogante chiede, pertanto, come il Governo intenda adoperarsi perchè gli arte-

fici materiali di tale azione criminosa vengano individuati, risalendo ai mandanti irresponsabili di un atto altamente inumano ed incivile, che offende i sentimenti più nobili di tutto il popolo italiano.

(4 - 2352)

SANTALCO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza:

che gli sfollati del comune di Fondachelli Fantina, a seguito dell'alluvione del dicembre 1972, si trovano ancora in condizioni di assoluto abbandono in ricoveri di fortuna, a suo tempo approntati nei comuni di Barcellona, Rodì Milici e Novara Sicilia, senza che si sia ancora provveduto ad assicurare loro una sistemazione più umana;

che gli organi a cui la legge demanda il compito di provvedere non hanno ancora disposto la ripartizione dei fondi di cui alla legge 23 marzo 1973, n. 36, destinati alla costruzione di alloggi popolari, onde consentire la sollecita progettazione e realizzazione delle opere;

che il transito sulla strada statale n. 185, che collega la strada statale n. 113 ai comuni di Novara Sicilia e di Fondachelli Fantina, gravemente dissestata da frane e smottamenti di terreno, è particolarmente pericoloso, soprattutto con l'approssimarsi del periodo delle piogge, per cui si rende improcrastinabile la costruzione della variante, essendo, tra l'altro, i predetti comuni privi del servizio di corriera da oltre nove mesi;

che ad appena qualche mese dalla stagione invernale non si è ancora provveduto alle opere di difesa e di manutenzione afferenti agli argini ed ai greti dei torrenti danneggiati dall'alluvione in provincia di Messina, con il grave pericolo di ulteriori maggiori danni alle zone agricole, ai centri abitati ed alla rete stradale in caso di nuovi nubifragi;

che gli agricoltori, a dieci mesi circa dalle eccezionali calamità che hanno gravemente danneggiato soprattutto l'agricoltura siciliana e calabrese, non riescono a beneficiare delle provvidenze creditizie e contributive previste dal Fondo di solidarietà nazionale (legge 25 maggio 1970, n. 364) in quanto gli istituti di credito e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura non sono in grado di evadere le domande presentate dagli interessati non essendo stati a tutt'oggi accreditati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste i fondi necessari, e ciò con grave pregiudizio per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte.

Per conoscere, altresì:

i motivi dell'esclusione dei lavoratori disoccupati dei comuni di Savoca e di Terme Vigliatore (Messina) dalle provvidenze di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, delle quali beneficia la stessa categoria dei comuni limitrofi;

se non ritengono di dover intervenire e provvedere con la massima tempestività ed urgenza, adottando i provvedimenti necessari, anche in considerazione dell'imminenza della stagione invernale, per porre fine allo stato di estremo disagio ed al malcontento delle popolazioni interessate, restituendo a queste ultime la fiducia nei vari organi centrali e periferici in cui si articola lo Stato.

(4 - 2353)

SANTALCO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponde al vero che i lavoratori delle cessate Imposte di consumo, passati alle dipendenze del Ministero delle finanze in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, continuano a prestare 42 ore di lavoro settimanali, in ragione di 7 ore giornaliere, e non le normali 36 ore prestate da tutti i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.

Considerato che, anche se il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, stabilisce che l'« orario normale di lavoro settimanale è analogo a quello previsto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai contratti collettivi e dai regolamenti comunali », ciò non impedisce che ai lavoratori delle cessate Imposte di consumo venga esteso il trattamento più favorevole del posto al quale

sono stati assegnati e che, nel richiamare le norme contrattuali, occorre tenere presente l'intera normativa riferentesi all'orario di lavoro e la nuova realtà nella quale operano detti lavoratori, per cui il concetto di analogia non può ricondursi a quello di identità;

tenuto conto, inoltre:

1) che il secondo comma dell'articolo 39 del contratto collettivo di lavoro dispone che « il lavoratore trasferito conserva lo stato giuridico ed economico di cui godeva nella gestione di provenienza, salvo il trattamento più favorevole del posto al quale è stato assegnato »;

2) che le mansioni attualmente svolte dal personale in questione sono quelle del personale impiegatizio dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, con orario di 36 ore settimanali;

3) che tale orario, come è noto, discende non da una norma di legge, ma dalla circolare n. 92 del 27 settembre 1955 del Ministro delle finanze,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga di dover disporre che al sopraddetto personale venga esteso il beneficio dell'orario unico di 36 ore settimanali e che le prestazioni eccedenti le 36 ore settimanali vengano retribuite come lavoro straordinario, così come avviene per gli altri lavoratori di nomina statale e regionale.

(4 - 2354)

TANGA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso che la Cassa per il Mezzogiorno ha posto in essere interventi per opere di infrastrutture per la ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto, agli effetti della legge n. 1431 del 1962;

considerato che nei predetti comuni l'opera di ricostruzione è stata effettuata solo nella misura di un terzo dell'entità e che sono subentrate le esigenze del comune di Benevento, recentemente ammesso ai benefici della predetta legge n. 1431, a seguito di favorevole esito di ricorso al Consiglio di Stato;

rilevato che gli interventi per opere di pubblico interesse si rivelano indispensabili elementi strutturali dell'opera di ricostruzione in ordine ad inderogabili esigenze di sviluppo globale, atte a qualificare la spesa sotto il profilo dell'efficienza produttiva,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga, nel quadro della prossima attività della Cassa per il Mezzogiorno, prevedere i sottonotati interventi nel comprensorio dei 69 comuni colpiti dal terremoto del 1962:

a) completamento degli interventi per opere di pubblico interesse, secondo le reali esigenze in ordine all'apprestamento di idonei elementi infrastrutturali nel contesto urbanistico;

b) interventi programmati di carattere intersettoriale, secondo un organico progetto speciale di sviluppo globale, atto a garantire il riequilibrio economico e la spinta autopropulsiva dell'intero tessuto produttivo.

(4 - 2355)

SALERNO, LEGGIERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha recentemente deliberato il finanziamento del 4° tronco della superstrada « Sinnica » — nel tratto dallo svincolo per il comune di Valsinni allo svincolo sulla strada statale numero 106, « Jonica », in provincia di Matera — gli interroganti chiedono di conoscere i tempi che si renderanno necessari perchè l'Azienda concluda tutti gli adempimenti di ordine tecnico, burocratico ed amministrativo e proceda all'appalto dei relativi lavori.

Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere quali iniziative il Ministro intende adottare perchè i tempi stessi siano ridotti al minimo e perchè sia affrettata la realizzazione dell'opera.

(4 - 2356)

SALERNO, LEGGIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in merito alla situazione venutasi a creare in alcuni Provveditorati agli studi della regione Puglia in seguito alla mancata effettuazione delle

operazioni di sistemazione e di trasferimento dei professori abilitati, incaricati a tempo indeterminato.

Gli interroganti, pur considerando la giustificata situazione derivante dalla mancata trasmissione da parte di molti presidi della prescritta notifica dei posti conferibili per l'anno scolastico 1973-74, fanno presente che la omissione delle suddette operazioni lede profondamente i diritti degli abilitati, i quali si vedrebbero discriminati e bloccati anche per l'anno scolastico 1973-74.

Quanto sopra si chiede in considerazione del fatto che, nell'ambito delle scuole appartenenti ai suddetti Provveditorati, prestano servizio semplici laureati e, al limite, addirittura insegnanti privi del prescritto titolo di studio, onde si rende necessario un intervento inteso a non eludere le legittime aspettative dei professori aventi titolo e diritto al trasferimento.

(4 - 2357)

PINNA. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza della grave condizione igienico-sanitaria del comune di Villaputzu, aggravatasi per l'intasamento della condotta centrale della rete fognaria;

2) cosa osti al funzionamento della nuova rete fognaria, avuto riguardo al fatto che i lavori di ampliamento si sono conclusi alcuni mesi or sono.

(4 - 2358)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

P O E R I O , *Segretario*:

n. 3 - 0275 del senatore Venanzetti, al Presidente del Consiglio dei ministri.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 10 ottobre 1973

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 10 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 20,40*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari